

Politica per la Prevenzione e Gestione dei Conflitti di Interesse

Normativa attinente ad aree sensibili relative al D.Lgs. 231/01
Area sensibile: Reati ed illeciti amministrativi riconducibili ad abusi di mercato
Protocolli: Gestione e divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni esterne ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi riconducibili in tema di abusi di mercato
Gestione delle operazioni di mercato ai fini della prevenzione degli illeciti penali e amministrativi in tema di abusi di mercato

Area sensibile: Reati contro la Pubblica Amministrazione Protocolli: Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni Area sensibile: Reati Societari

Protocolli: Acquisto, gestione e cessione di partecipazioni e di altri asset



SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DELLA SGR	5
	2.1. GESTIONE DI PORTAFOGLI 2.2. GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO 2.3. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI 2.4. ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 2.4.1. DONI E MANIFESTAZIONI DI OSPITALITÀ	8 . 12 . 13
3.	DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	.14
	3.1. INFORMATION BARRIERS O BARRIERE INFORMATIVE	. 15 :
4.	DISPOSIZIONI DI FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PER LA GESTIONE CONFLITTI DI INTERESSE	
	4.1. PROCESSO DEGLI INVESTIMENTI	. 18
	DETERMINATO TARGET DI CLIENTELA	
	PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI 4.2. SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI PER L'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEGLI OICR E	21
	DELLE GESTIONI DI PORTAFOGLI	. 23
	4.4. POLICY IN TEMA DI INCENTIVI	. 25
	4.7 . POLITICA DI SOSTENIBILITÀ	
5	INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSI E RELATIVO REGISTRO	.28
	5.1. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSI	
ΑL	LEGATO - GLOSSARIO	.30



1. PREMESSA¹

Il *Gruppo Intesa Sanpaolo* (di seguito anche il *Gruppo*) svolge un'ampia gamma di attività che possono determinare l'insorgere di conflitti di interesse rilevanti tra le società del *Gruppo* stesso, i *Soggetti Rilevanti* delle *Società del perimetro MiFID* e del *perimetro AIFMD* (di seguito anche le *Società*) e i suoi *Clienti* ovvero tra i suoi *Clienti* o tra gli OICR gestiti e gli *Investitori* nel momento della prestazione di *Servizi e attività di investimento*, di *Servizi accessori* e del servizio di *Gestione Collettiva del Risparmio* o nel momento della distribuzione di *Prodotti di investimento assicurativi* o di una combinazione di essi.

Nel contesto della *Normativa MiFID* e *AIFMD*, Fideuram Asset Management SGR S.p.A. (di seguito anche "SGR" o "Società") è chiamata ad applicare e mantenere una efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, formulata per iscritto e adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività e delle circostanze di cui è o dovrebbe essere a conoscenza , anche in relazione ai diversi rami di attività nonché alle attività svolte dai *Soggetti Rilevanti* e alle attività svolte dal gruppo di appartenenza nell'ambito di una politica globale di gestione dei conflitti di interesse.

Analoghi principi sono stati definiti dalla *Normativa IDD* con riferimento agli intermediari che effettuano attività di distribuzione di *Prodotti di investimento assicurativi*.

Il presente documento costituisce la Politica per la prevenzione e gestione dei conflitti di interessi di Fideuram Asset Management SGR, ai fini della Normativa *MiFID* e *AIFMD*, applicabile alla prestazione di *Servizi e attività di investimento* o di *Servizi Accessori* ed ha l'obiettivo di:

- individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che
 comporti il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più *Clienti*, di un OICR gestito
 o dei suoi *Investitori*, comprese le sue *Preferenze di sostenibilità* in ambito ESG (Environmental,
 Social, Governance);
- descrivere le procedure da seguire e le misure adottate al fine di prevenire, gestire e monitorare tali conflitti di interessi.

Le misure adottate sono volte a garantire che i *Soggetti Rilevanti* impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della SGR e del *Gruppo* cui essa appartiene e al rischio che siano lesi gli interessi dei *Clienti*.

Il contenuto della presente Politica è sottoposto a revisione annuale, nonché al verificarsi di circostanze rilevanti che ne richiedano una modifica e/o integrazione, affinché l'identificazione delle circostanze che configurano o potrebbero generare dei conflitti di interessi sia costantemente aggiornata, anche per tenere conto dei cambiamenti dell'assetto organizzativo del *Gruppo Intesa Sanpaolo* e dei *Servizi* dallo stesso prestati nonché delle altre attività rilevanti ai fini del presente documento, e affinché sia mantenuto elevato il presidio delle soluzioni individuate per la mitigazione dei conflitti di interessi rilevati e siano adottate misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze. Tale attività viene svolta a cura della struttura *Compliance* della SGR che si avvale del supporto delle unità competenti della SGR, in coordinamento con la funzione di conformità della Capogruppo, ove ne ricorra la necessità.

-

¹ I termini riportati in corsivo sono definiti nel Glossario riportato in Allegato.



Fideuram Asset Management SGR ha predisposto la presente Politica, focalizzata sui *Servizi di investimento* e di *Gestione collettiva del risparmio* prestati, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Regole di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse di Capogruppo (di seguito anche "Regole") e, nel contempo, tenendo conto delle specificità della propria operatività e del proprio impianto organizzativo e procedurale rilevante ai fini della prevalenza e/o gestione dei conflitti.

Le proposte di modifica della presente Politica, ovvero l'informativa in base alla quale dalla revisione annuale non emerge l'esigenza di procedere ad un adeguamento della stessa, sono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Fideuram Asset Management SGR.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di Fideuram Asset Management SGR riceve, almeno una volta l'anno, una relazione scritta elaborata dalla funzione di conformità sulle situazioni in cui sia sorto o possa sorgere un conflitto di interessi nell'ambito della prestazione di *Servizi e attività di investimento* o di *Servizi accessori* svolti dalla Società.



2. I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DELLA SGR

Il presente capitolo contiene la descrizione delle circostanze che configurano o potrebbero generare situazioni di conflitti di interessi potenzialmente idonei a ledere gli interessi di uno o più *Clienti*, OICR e/o suoi *Investitori*, comprese le sue Preferenze di sostenibilità, e che potrebbero insorgere tra Fideuram Asset Management SGR - anche sulla base dell'appartenenza al *Gruppo Intesa Sanpaolo* e della prestazione congiunta di più servizi o attività - e/o i *Soggetti Rilevanti* e il *Cliente*, tra *Clienti* o tra *OICR* gestiti, al momento della prestazione di qualunque *Servizio*.

Alcune circostanze che possono in astratto costituire un conflitto di interesse nei confronti della *Clientela*, ma che si configurano altresì come condotte illecite in quanto vietate da specifiche norme di legge e/o regolamentari, non sono trattate nella presente Politica. Le condotte in oggetto sono disciplinate da specifiche procedure di cui le *Società del perimetro MiFID* e *del perimetro AIFMD* si dotano per la prevenzione dei reati e degli illeciti di abuso di *Informazioni Privilegiate*, comunicazione illecita di *Informazioni Privilegiate* e di manipolazione di mercato relativi agli *Emittenti sensibili*, nonché dell'abuso di *Informazioni Confidenziali* relative agli *Emittenti sensibili* e agli altri *Emittenti* di *Strumenti Finanziari* non quotati.

La SGR è autorizzata alla prestazione dei seguenti Servizi di Investimento:

- Gestione di portafogli;
- Consulenza in materia di investimenti.

Oltre ai *Servizi di Investimento* citati, la SGR è autorizzata alla prestazione del servizio di Gestione collettiva del risparmio (OICVM e FIA).

2.1. GESTIONE DI PORTAFOGLI

- a) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, l'utilizzo come *Negoziatore* di una *Società del perimetro MiFID* (o di un *Soggetto Rilevante* o di un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interessi in quanto la scelta del *Negoziatore* potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal *Gruppo* (o dal *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- b) Nel servizio di *Gestione di portafogli*, la trasmissione di istruzioni al *Negoziatore*, effettuata in modo sistematico, in relazione alla *Sede di esecuzione*, qualora essa sia gestita da una *Società partecipata in misura rilevante* dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) o qualora il *Gruppo* partecipi ai patti parasociali che governano la società che gestisce la *Sede di esecuzione* o la sua controllante o l'azionista di maggioranza della stessa, o sulla quale una *Società del perimetro MiFID* ricopre il ruolo di *Market Maker, Liquidity provider o Specialist*, comporta un conflitto di interessi in quanto la scelta della *Sede di esecuzione* potrebbe avvenire in funzione degli utili percepiti dal *Gruppo* (o dal *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- c) La selezione di controparti contrattuali con cui, in relazione al predetto Servizio, esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere incentivi monetari minori comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta delle controparti potrebbe avvenire in funzione dell'esistenza dei predetti accordi e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente.



- d) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi, istituiti, promossi o gestiti dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali *Strumenti Finanziari* in ragione dell'interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- e) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* il cui valore e/o rendimento sia collegato ad *Indici di riferimento* di cui una società del *Gruppo Intesa Sanpaolo* sia *Amministratore o Contributore* comporta un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali *Strumenti Finanziari* in ragione del potenziale interesse del *Gruppo* connesso alla conoscenza di informazioni riservate relative ai predetti *Indici* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- f) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali *Strumenti Finanziari* per preservare gli interessi del *Gruppo* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- g) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società rispetto alle quali il *Gruppo Intesa Sanpaolo*:
 - detiene una *Partecipazione Rilevante* nel capitale dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente* oppure l'*Emittente* è un *Soggetto Rilevante* o un *Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami*;
 - o designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'*Emittente* o della società controllante l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*;
 - o ricopre il ruolo di *Specialist, Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
 - o ha prestato Servizi e attività di finanza aziendale all'Emittente o ha ricevuto il corrispettivo per tali servizi negli ultimi dodici mesi;
 - ha assunto, nell'ambito della propria attività, una Posizione Direzionale in relazione agli Strumenti Finanziari dell'Emittente o del gruppo di appartenenza dell'Emittente. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della Posizione Direzionale assunta;
 - è partecipato in misura rilevante dall'Emittente;
 - o è Emittente di Strumenti Finanziari collegati agli Strumenti Finanziari dell'Emittente; comporta un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire gli Strumenti Finanziari nelle gestioni per favorire gli interessi del Gruppo o del Soggetto Rilevante e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente.

L'inserimento nel patrimonio gestito di quote o azioni di *OICR* istituiti, promossi o gestiti da SGR (o SICAV o SICAF) del *Gruppo Intesa Sanpaolo* o in cui il *Gruppo Intesa Sanpaolo* detiene una *Partecipazione Rilevante* comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la *Società* potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo*.

h) Nel servizio di *Gestione di portafogli* a più *Clienti*, il trasferimento di *Strumenti Finanziari* da un patrimonio gestito a un altro comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata al predetto trasferimento per favorire la relazione con uno dei *Clienti*.



- i) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* sui quali la SGR o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella gestione detengono una *Posizione Direzionale* nel proprio portafoglio, o il trasferimento di *Strumenti Finanziari* dalla SGR o dagli altri *Soggetti Rilevanti* al *Cliente* comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri *Soggetti Rilevanti* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- j) L'inserimento nel patrimonio gestito di Strumenti Finanziari emessi da società nelle quali la SGR o altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione detengono una Partecipazione Rilevante, ovvero il trasferimento dei predetti Strumenti Finanziari dalla SGR o dagli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione al patrimonio gestito comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli Strumenti Finanziari potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri Soggetti Rilevanti e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente.
- k) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società nelle quali il gestore, un altro *Soggetto Rilevante* coinvolto nella gestione o una *Persona strettamente legata* al gestore o ad un altro *Soggetto Rilevante* coinvolto nella gestione, ricopre un *Ruolo significativo* ovvero il trasferimento di *Strumenti Finanziari* da società nelle quali uno dei soggetti precedentemente indicati ricopre un *Ruolo significativo* comporta un conflitto di interessi, in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* o delle controparti potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri *Soggetti Rilevanti* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- Il servizio di *Gestione di portafogli* da parte della SGR comporta un conflitto di interesse con riguardo al processo di selezione delle controparti contrattuali in quanto la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali per favorire un interesse proprio o di *Gruppo*, e non in base alla effettiva convenienza di tali scelte per il *Cliente*. Situazioni di conflitto di interessi nell'attività di selezione delle controparti contrattuali possono presentarsi, in particolare, nel caso di:
 - effettuazione di Operazioni di finanziamento tramite titoli con società del Gruppo;
 - o consulenza qualora prestata da società del *Gruppo* o da società con le quali la SGR intrattiene altre relazioni d'affari (se l'onere è a carico dei patrimoni gestiti);
 - o deleghe di gestione qualora conferite a Società del *Gruppo* o a società con le quali la SGR intrattiene altri rapporti d'affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti).
- m) L'esercizio per conto del *Cliente* del diritto di voto inerente gli *Strumenti Finanziari* inseriti nel patrimonio gestito comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad esercitare i diritti di voto nell'interesse del *Gruppo* o dei *Soggetti Rilevanti* e non nell'esclusivo interesse dei *Clienti*.
- n) L'aggregazione degli ordini, da parte della SGR, su *Strumenti finanziari* di più *Clienti* ovvero di uno o più *Clienti* con un ordine per conto proprio della SGR comporta un conflitto di interesse al momento della ripartizione delle operazioni relative agli ordini aggregati in quanto tale ripartizione potrebbe essere effettuata con pregiudizio di uno o più *Clienti* e delle relative operazioni.
- o) Nell'ambito del servizio di *Gestione di portafogli*, qualora la SGR svolga l'attività sulla base di deleghe di gestione conferite da più intermediari, in particolare nel caso in cui alcuni di questi siano esterni al *Gruppo*, si determina un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a favorire gli interessi di uno degli intermediari, soprattutto se appartenente al *Gruppo*, rispetto a quelli di un altro.



- p) L'utilizzo come Ricettore / Trasmettitore di ordini di una Società del Gruppo (o di un Soggetto Rilevante o di un Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta del Ricettore / Trasmettitore di ordini potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal Gruppo (o dal Soggetto Rilevante) e non in base alla effettiva convenienza per il Cliente.
- q) Nell'ambito del servizio di *Gestione di portafogli,* la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interessi in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del *Gruppo* da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nel processo di gestione, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del *Gruppo* o dei suoi *Clienti*.
- r) L'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un ruolo significativo nella società *Emittente* / Collocatrice di *Strumenti Finanziari*, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio del *Cliente* in funzione dei propri interessi.
- s) Nel servizio di *Gestione di Portafogli* comporta un conflitto di interesse la delega alla SGR dell'attività di gestione di patrimoni da parte di intermediari che svolgono la stessa attività, in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a fornire un servizio non adeguato al *Cliente* creando pregiudizio ad una società concorrente;
- t) Nel servizio di Gestione di portafogli, la selezione degli Strumenti Finanziari da inserire nei patrimoni gestiti che:
 - o promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
 - o hanno obiettivi di investimento sostenibile;

comporta un conflitto di interessi in quanto tale scelta potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR, del gestore o degli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione e non in base alle effettive preferenze di sostenibilità del Cliente.

2.2. GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

- a) Nel servizio di Gestione collettiva del risparmio, l'utilizzo come Negoziatore di una Società del perimetro MiFID (o di un Soggetto Rilevante o di un Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante) comporta un conflitto di interessi in quanto la scelta del Negoziatore potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal Gruppo (o dal Soggetto Rilevante) e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- b) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, la trasmissione di istruzioni al *Negoziatore*, effettuata in modo sistematico, in merito alla *Sede di esecuzione*, qualora essa sia gestita da una *Società partecipata in misura rilevante* dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) o qualora il *Gruppo* partecipi ai patti parasociali che governano la società che gestisce la *Sede di esecuzione* o la sua controllante o l'azionista di maggioranza della stessa, o sulla quale una *Società del perimetro MiFID* ricopre il ruolo di *Market Maker*, *Liquidity provider o Specialist*, comporta un conflitto di interessi in quanto la scelta della *Sede di esecuzione* potrebbe avvenire in funzione degli utili da negoziazione percepiti dal *Gruppo* (o dal *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per l'*OICR*.



- c) La selezione di controparti contrattuali con cui, in relazione al predetto Servizio, esistono accordi per versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie (c.d. incentivi) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta delle controparti potrebbe avvenire in funzione dell'esistenza dei predetti accordi e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- d) L'inserimento nell'OICR di Strumenti Finanziari o Altri Investimenti emessi, istituiti, promossi, originati o gestiti dal Gruppo (o da un Soggetto Rilevante o da un Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante) comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire, all'interno dell'OICR, tali Strumenti Finanziari o Altri Investimenti in ragione dell'interesse del Gruppo (o del Soggetto Rilevante), e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- e) L'inserimento nell'OICR di Strumenti Finanziari il cui valore e/o rendimento sia collegato ad Indici di riferimento di cui una società del Gruppo Intesa Sanpaolo sia Amministratore e/o Contributore comporta un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali Strumenti Finanziari in ragione del potenziale interesse del Gruppo connesso alla conoscenza di informazioni riservate relative ai predetti Indici e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- f) L'inserimento negli *OICR* di *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno degli *OICR* tali *Strumenti Finanziari* per preservare gli interessi del *Gruppo* e non in base alla effettiva convenienza per l'*OICR*.
- g) L'inserimento negli OICR di Strumenti Finanziari o Altri Investimenti emessi, istituiti, originati o gestiti da società rispetto alle quali il Gruppo Intesa Sanpaolo:
 - o detiene una Partecipazione Rilevante nel capitale dell'Emittente/Creditore o della società che controlla l'Emittente/Creditore o dell'azionista di maggioranza dell'Emittente/Creditore oppure l'Emittente/Creditore è un Soggetto Rilevante o un soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami;
 - o designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente/Creditore* o della società che controlla l'*Emittente/Creditore* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente/Creditore*;
 - partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'Emittente/Creditore o della società controllante l'Emittente/Creditore o dell'azionista di maggioranza dell'Emittente/Creditore;
 - o ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente/Creditore*;
 - o ricopre il ruolo di *Specialist* o *Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
 - o ha prestato Servizi e attività di finanza aziendale all'Emittente/Creditore o ha ricevuto il corrispettivo per tali Servizi negli ultimi dodici mesi;
 - o ha assunto, nell'ambito della propria attività, una *Posizione Direzionale* in relazione agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della *Posizione Direzionale* assunta;
 - è partecipato in misura rilevante dall'Emittente/Creditore;
 - è Emittente di Strumenti Finanziari collegati agli Strumenti Finanziari dell'Emittente e/o agli Altri Investimenti del Creditore;

comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad inserire *Strumenti Finanziari/Altri Investimenti* negli *OICR* per favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante* e non in base alla effettiva convenienza per *l'OICR*.



L'inserimento nel patrimonio gestito, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle specifiche disposizioni normative, di:

- o quote o azioni di OICR istituiti, promossi o gestiti da SGR (o SICAV o SICAF) del Gruppo Intesa Sanpaolo o in cui il Gruppo Intesa Sanpaolo detiene una Partecipazione Rilevante;
- ogni altro bene o diritto apportato o venduto al patrimonio dell'OICR, da una società del Gruppo, da suoi Soggetti Rilevanti ovvero da società finanziate o la cui esposizione debitoria risulti garantita in misura rilevante da società del Gruppo;

comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante* e non in base alla effettiva convenienza per *l'OICR*.

- h) Il trasferimento di *Strumenti Finanziari/Altri Investimenti* dal portafoglio di un OICR a un altro comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata al predetto trasferimento a prescindere dalla effettiva convenienza di tale scelta per l'*OICR*.
- i) L'inserimento negli OICR di Strumenti Finanziari/Altri Investimenti sui quali la SGR e/o altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione detengono una Posizione Direzionale nel proprio portafoglio o il trasferimento di Strumenti Finanziari/Altri Investimenti dalla SGR o dagli altri Soggetti Rilevanti agli OICR comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli Strumenti Finanziari o degli Altri Investimenti potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- j) L'inserimento negli OICR di Strumenti Finanziari e/o di Altri Investimenti emessi, istituiti, originati o gestiti da/a società nelle quali la SGR o altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione detengono una Partecipazione Rilevante, ovvero il trasferimento dei predetti Strumenti Finanziari o Altri Investimenti dalla SGR o dagli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione all'OICR comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli Strumenti Finanziari / Altri Investimenti potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri Soggetti Rilevanti e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- k) L'inserimento negli OICR di Strumenti Finanziari o Altri Investimenti relativi a società in cui il gestore, un altro Soggetto Rilevante coinvolto nella gestione o una Persona strettamente legata al gestore o ad un altro Soggetto Rilevante coinvolto nella gestione ricopre un Ruolo significativo ovvero il trasferimento di Strumenti Finanziari e/o Altri Investimenti da società nelle quali uno dei soggetti precedentemente indicati ricopre un Ruolo significativo comporta un conflitto di interessi in quanto la scelta degli Strumenti Finanziari o degli Altri Investimenti potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi del gestore o degli altri Soggetti Rilevanti e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- I) La Gestione collettiva del risparmio da parte della SGR comporta un conflitto di interessi con riguardo al processo di selezione delle controparti contrattuali in quanto la SGR potrebbe essere influenzata nella scelta delle controparti contrattuali a favorire un interesse proprio o di Gruppo a prescindere dalla effettiva convenienza di tali scelte per l'OICR. Situazioni di conflitto di interessi nell'attività di selezione delle controparti contrattuali possono presentarsi, in particolare, nel caso di:
 - scelta del Depositario o del prime broker nell'ambito del Gruppo;
 - o utilizzo del Depositario per la prestazione di Servizi ulteriori rispetto a quelli derivanti dallo svolgimento dell'incarico di Depositario;
 - effettuazione di Operazione di finanziamento tramite titoli con società del Gruppo;
 - consulenza, qualora prestata da società del *Gruppo* o da società con le quali la SGR intrattiene altre relazioni d'affari (se l'onere è a carico dei patrimoni gestiti);



- o deleghe di gestione, qualora conferite a *Società del Gruppo* o a società con le quali la SGR intrattiene altri rapporti d'affari (se comportano oneri a carico dei patrimoni gestiti).
- m) L'esercizio del diritto di voto inerente agli *Strumenti Finanziari* e/o, ove previsto, agli *Altri Investimenti* di pertinenza degli *OICR* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata ad esercitare i diritti di voto nell'interesse del *Gruppo* o dei *Soggetti Rilevanti* e non nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli *OICR*.
- n) L'aggregazione degli ordini, da parte della SGR, su *Strumenti finanziari* di più *OICR* ovvero di uno o più *OICR* con un ordine per conto proprio della SGR comporta una situazione di conflitto di interesse al momento della ripartizione delle operazioni relative agli ordini aggregati in quanto tale ripartizione potrebbe essere effettuata con pregiudizio di uno o più *OICR* e delle relative operazioni.
- o) L'inserimento di *Altri Investimenti* nell'OICR comporta un conflitto di interessi laddove una società del *Gruppo* (o un *Soggetto Rilevante* o un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*):
 - abbia fornito Servizi e attività di finanza aziendale in relazione agli Altri Investimenti da inserire nell'OICR (es. erogazione del finanziamento, strutturazione dello strumento);
 - o sia controparte dell'operazione di trasferimento;
 - abbia Informazioni Confidenziali in relazione al Creditore degli Altri Investimenti da inserire nell'OICR,
 - in quanto la SGR potrebbe essere indotta ad includere tali *Altri Investimenti* all'interno dell'OICR nell'interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*) e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- p) Nel servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, qualora la SGR svolga l'attività sulla base di deleghe di gestione conferite da più intermediari, in particolare nel caso in cui alcuni di questi siano esterni al *Gruppo*, si determina un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a favorire gli interessi di uno degli intermediari, soprattutto se appartenente al *Gruppo*, rispetto a quelli di un altro.
- q) L'utilizzo come Ricettore / Trasmettitore di ordini di una Società del Gruppo (o di un Soggetto Rilevante o di un Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante) comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta del Ricettore / Trasmettitore di ordini potrebbe avvenire in funzione delle commissioni e/o degli utili percepiti dal Gruppo (o dal Soggetto Rilevante) e non in base alla effettiva convenienza per l'OICR.
- r) Nell'ambito del servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interesse in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del *Gruppo* / nei Depositari degli OICR gestiti da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nel processo di gestione, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del *Gruppo* /depositari o dei suoi *Clienti*.
- s) L'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un *Ruolo Significativo* nella società *Emittente /* Collocatrice di *Strumenti Finanziari*, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio dell'OICR in funzione dei propri interessi e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- t) La delega alla SGR dell'attività di gestione di patrimoni da parte di intermediari che svolgono la stessa attività, comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a fornire un servizio non adeguato al *Cliente* creando pregiudizio ad una società concorrente.



- u) Nel servizio di Gestione collettiva del risparmio, la selezione degli Strumenti Finanziari o degli Altri Investimenti da inserire nei patrimoni gestiti che:
 - promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
 - hanno obiettivi di investimento sostenibile;

comporta un conflitto di interessi in quanto tale scelta potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR, del gestore o degli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione e non in base alle effettive preferenze di sostenibilità degli Investitori.

2.3. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

- a) La prestazione del servizio di *Consulenza in materia di investimenti* in *Strumenti Finanziari* emessi, istituiti, promossi o gestiti dal *Gruppo* (o da un *Soggetto Rilevante* o da un *Soggetto collegato ad un Soggetto Rilevante*) comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare tali *Strumenti Finanziari* in ragione dell'interesse del *Gruppo* (o del *Soggetto Rilevante*), e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- b) La prestazione del servizio di *Consulenza in materia di investimenti* in *Strumenti Finanziari* per i quali una *Società del Gruppo* ha partecipato al *Collocamento* comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare tali *Strumenti Finanziari* per preservare gli interessi del *Gruppo* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- c) L'inserimento nel patrimonio gestito di *Strumenti Finanziari* emessi da società rispetto alle quali il *Gruppo Intesa Sanpaolo*:
 - detiene una Partecipazione Rilevante nel capitale dell'Emittente o della società che controlla l'Emittente o dell'azionista di maggioranza dell'Emittente oppure l'Emittente è un Soggetto Rilevante o un Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami;
 - o designa uno o più membri degli organi sociali dell'*Emittente* o della società che controlla l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o partecipa ai patti parasociali stipulati tra gli azionisti di riferimento dell'*Emittente* o della società controllante l'*Emittente* o dell'azionista di maggioranza dell'*Emittente*;
 - o ha erogato finanziamenti significativi o è uno dei principali finanziatori dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*;
 - o ricopre il ruolo di *Specialist, Corporate broker* o *Liquidity provider* relativamente ad alcuni *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente*;
 - o ha prestato Servizi e attività di finanza aziendale all'Emittente o ha ricevuto il corrispettivo per tali servizi negli ultimi dodici mesi;
 - o ha assunto, nell'ambito della propria attività, una *Posizione Direzionale* in relazione agli *Strumenti Finanziari* dell'*Emittente* o del gruppo di appartenenza dell'*Emittente*. La sussistenza del conflitto di interesse è valutata con riferimento alla entità della *Posizione Direzionale* assunta;
 - o è partecipato in misura rilevante dall'*Emittente*;
 - o è *Emittente* di *Strumenti Finanziari collegati* agli Strumenti Finanziari dell'*Emittente*; comporta un conflitto di interesse in quanto la SGR potrebbe essere incentivata a consigliare gli *Strumenti Finanziari* per favorire gli interessi del *Gruppo* o del *Soggetto Rilevante* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.



La prestazione del servizio di *Consulenza in materia di investimenti* in relazione a quote o azioni di *OICR* istituiti, promossi o gestiti da SGR (o SICAV o SICAF) del *Gruppo Intesa Sanpaolo* o in cui il *Gruppo Intesa Sanpaolo* detiene una *Partecipazione Rilevante* comporta altresì un conflitto di interesse in quanto la *Società* potrebbe essere incentivata, nella selezione degli investimenti, a favorire gli interessi del *Gruppo* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.

- d) La prestazione del servizio di *Consulenza in materia di investimenti* in *Strumenti Finanziari* sui quali la SGR o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella prestazione del servizio di *Consulenza* detengono una *Posizione Direzionale* nel proprio portafoglio, comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri *Soggetti Rilevanti* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- e) La prestazione del servizio di *Consulenza in materia di investimenti* in *Strumenti Finanziari* sui quali la SGR o altri *Soggetti Rilevanti* coinvolti nella prestazione del servizio di *Consulenza* detengono una *Partecipazione Rilevante*, comporta un conflitto di interesse in quanto la scelta degli *Strumenti Finanziari* potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR o degli altri *Soggetti Rilevanti* e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- f) Nell'ambito del servizio di Consulenza in materia di investimenti, la SGR potrebbe trovarsi in conflitto di interesse in occasione di cumulo di più incarichi nelle società del Gruppo da parte di amministratori o dirigenti coinvolti nella prestazione del servizio di Consulenza, in quanto la SGR o tali soggetti potrebbero avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un'altra società del Gruppo o dei suoi Clienti.
- g) Nell'ambito del servizio di *Consulenza in materia di investimenti,* l'assunzione da parte di un amministratore o un soggetto titolare di deleghe di gestione della SGR di un *Ruolo Significativo* nella società *Emittente* / Collocatrice degli *Strumenti Finanziari*, comporta un conflitto di interesse in quanto tali soggetti potrebbero essere incentivati ad investire il patrimonio del *Cliente* in funzione dei propri interessi e non in base alla effettiva convenienza per il *Cliente*.
- h) Nel servizio di Consulenza in materia di investimenti, la raccomandazione degli Strumenti Finanziari o degli Altri Investimenti da inserire in patrimoni gestiti che:
 - promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance;
 - hanno obiettivi di investimento sostenibile;

comporta un conflitto di interessi in quanto tale scelta potrebbe essere effettuata in funzione degli interessi della SGR, del gestore o degli altri Soggetti Rilevanti coinvolti nella gestione e non in base alle effettive preferenze di sostenibilità del Cliente.

2.4. ALTRE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

2.4.1. DONI E MANIFESTAZIONI DI OSPITALITÀ

La ricezione da parte dei *Soggetti Rilevanti* di doni o manifestazioni di ospitalità non di modico valore comporta un conflitto di interesse in quanto potrebbe influire sulla corretta prestazione dei *Servizi*.



3. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il presente capitolo- in relazione ai *Servizi* prestati- descrive le principali disposizioni da seguire e le misure adottate per prevenire e gestire i conflitti di interessi relativi a detti Servizi ovvero individua, nell'ambito delle procedure già previste a livello di *Gruppo* in applicazione di altre disposizioni di legge o regolamentari, quelle ritenute idonee anche alla prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi individuate nella prima parte del presente documento.

3.1. INFORMATION BARRIERS O BARRIERE INFORMATIVE

Con il termine Information Barriers o barriere informative (definite anche "Chinese Walls") si indica, a livello generale e a valere su tutto il *Gruppo*, la separazione funzionale e logistica di più alto livello tra le strutture organizzative, inclusa la separazione tra il relativo personale alle stesse assegnato, che prestano *Servizi e attività di finanza aziendale* ai segmenti di *Clientela* riferibili al lato Corporate e quelle che prestano *Servizi e attività di investimento o alcuni Servizi accessori* nei confronti degli *Investitori* ovvero dei mercati finanziari riferibili al lato Market e alla *Ricerca* al fine di assicurare che:

- le strutture del lato Market o le strutture preposte alla redazione della Ricerca non vengano a conoscenza delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Confidenziali o altre informazioni riservate conosciute dal lato Corporate prevenendo in questo modo il rischio che le prime, nell'ambito della loro consueta attività sui mercati o di elaborazione di Raccomandazioni, possano operare avvalendosi di tali Informazioni;
- le strutture del lato Market o le strutture preposte alla redazione della Ricerca non rispondano gerarchicamente alle strutture del lato Corporate, e viceversa, né possano conoscerne le operazioni o attività, potendo così operare in modo indipendente, prevenendo in questo modo fenomeni di abusi di mercato o situazioni di conflitto di interessi a danno della Clientela;
- le strutture del lato Corporate non condizionino in alcun modo le strutture del lato Market né le strutture preposte alla Ricerca nello svolgimento delle attività di loro competenza (il medesimo divieto vige anche per le strutture del lato Market);
- le strutture del lato Market siano separate dalle strutture preposte alla redazione della *Ricerca* al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi a danno della *Clientela*.

Con riferimento alle misure di separatezza organizzativa tra lato Corporate, lato Market e le strutture preposte alla *Ricerca*, il *Gruppo Intesa Sanpaolo* ha adottato, anche avuto riguardo all'esigenza di prevenzione e gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interessi e laddove compatibile con il modello di servizio, scelte di specializzazione societaria che concentrano alcune aree di affari in società dedicate, dotate di autonomia organizzativa, poteri decisionali e strutture specialistiche nel segmento di mercato individuato.

Considerato che la SGR è autorizzata alla prestazione dei soli Servizi di investimento di *Gestione di portafogli*, di *Consulenza in materia di investimenti* e di *Gestione collettiva del risparmio* (e pertanto appartenente convenzionalmente al c.d. lato Market), i presidi di *Gruppo* in tema di separatezza funzionale e logistica assicurano che i *Soggetti rilevanti* della SGR coinvolti nella prestazione dei suddetti servizi non possano venire a conoscenza di *Informazioni Privilegiate* o di



operazioni note a società del *Gruppo* che svolgono attività appartenenti al lato Corporate della Chinese Wall.

Inoltre, la SGR - nel proprio ambiente operativo interno - tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interessi.

3.2. INSIDER LIST E LIMITED INFORMATION LIST

Le società del *Gruppo* che accedono ad Informazioni Privilegiate - ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del *MAR*, nonché dalla normativa aziendale che disciplina la materia costituita dalle "Regole di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate e confidenziali di emittenti terzi" - redigono e aggiornano tempestivamente, un'*Insider List* quando operano *In nome* o *per conto* di *Clienti del Gruppo* che sono:

- Emittenti Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione su un Mercato regolamentato o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un Mercato regolamentato in uno Stato membro dell'Unione Europa;
- Emittenti Strumenti Finanziari negoziati su un MTF, ammessi alla negoziazione su un MTF o
 per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF in uno
 Stato membro dell'Unione Europea;
- Emittenti Strumenti Finanziari negoziati su un OTF in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- Emittenti Strumenti Finanziari non contemplati ai precedenti punti il cui prezzo o valore dipende da uno Strumento Finanziario di cui ai punti precedenti, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti finanziari differenziali.

Al fine di censire le *Situazioni sensibili* che possono costituire o dar luogo ad accesso, anche sotto un profilo meramente potenziale, a *Informazioni Privilegiate* o a *Informazioni Confidenziali,* anche quando riguardino casi diversi da quelli contemplati dall'art. 18 del *MAR*, la normativa di *Gruppo* sopra richiamata prevede l'istituzione di una *Limited Information List*. La *Limited Information List* è istituita e alimentata sulla base delle segnalazioni pervenute in Watch List in tutti i casi in cui si appura che una società del Gruppo ha accesso a:

- Informazioni Confidenziali relative ad Emittenti Terzi²;
- Informazioni Privilegiate relative ad Emittenti Terzi, qualora la società del Gruppo non operi In loro nome o per loro conto.

I due suddetti registri sono suddivisi in sezioni, relative a specifiche operazioni, informazioni o eventi, in cui sono censiti, di volta in volta, gli esponenti aziendali, i dipendenti e le persone esterne alla società e/o al Gruppo che hanno accesso ad *Informazioni Privilegiate* e/o *Informazioni Confidenziali* di *Emittenti Terzi*.

² Qualora una società del *Gruppo Intesa Sanpaolo* svolga la propria attività negli Stati Uniti, le *Informazioni Confidenziali* si intendono comprensive delle *MNPI*, e cioè informazioni rilevanti non pubbliche.



3.3. CODICE ETICO, CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO, LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DI GRUPPO E REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE DI GRUPPO DI FIDEURAM ASSET MANAGEMENT

In relazione ai conflitti di interessi collegati agli interessi dei *Soggetti Rilevanti*, il *Gruppo* si è dotato di Codici interni e Linee Guida che prevedono, tra l'altro:

- regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti ad esponenti aziendali e dipendenti;
- principi di condotta nella relazione con i Clienti.

I documenti sopra indicati rappresentano le misure adottate per la gestione dei conflitti di interessi che potrebbero derivare dagli interessi personali dei *Soggetti Rilevanti* o di alcuni tra questi laddove esplicitato.

Inoltre, in determinate circostanze il *Gruppo* adotta procedure di censimento dei *Soggetti* collegati ad un *Soggetto Rilevante* al fine di monitorare possibili situazioni di conflitto di interessi evidenziate nella prima parte di questo documento.

La SGR, in linea con le disposizioni di *Gruppo*, non tollera l'utilizzo di omaggi e spese di rappresentanza al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio del destinatario o, comunque, indurlo a comportamenti di favore e, pertanto, è vietato:

- distribuire omaggi, promettere o accordare utilità di qualsiasi natura che possano essere interpretati come eccedenti le normali prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale, ovvero come un mezzo utilizzato al fine di ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi funzione e/o attività ricollegabile al *Gruppo*;
- accettare per sé o per altri omaggi eccedenti il modico valore o ogni altra utilità che esuli dalle ordinarie prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale o comunque sia volta a compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.

La SGR si è dotata di normativa interna ai sensi della quale, in conformità con le "Regole per la gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza" di Capogruppo, si considerano atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore gli omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, etc.), provenienti o destinati al medesimo soggetto, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro, IVA inclusa.

Eventuali omaggi o altre utilità di valore superiore a 150 euro possono essere ammessi in via eccezionale, in considerazione del profilo del donante e/o del beneficiario, e comunque nei limiti della ragionevolezza, previa autorizzazione del proprio Responsabile di livello gerarchico almeno pari al Responsabile di struttura.

I limiti di importo previsti, su base annua, per gli omaggi e le altre utilità non si applicano alle spese di rappresentanza relative a eventi e forme di accoglienza ed ospitalità (inclusi pranzi, cene, rinfreschi), che vedano la partecipazione di esponenti aziendali e/o personale del Gruppo purché strettamente inerenti ai rapporti di affari o istituzionali e ragionevoli rispetto alle prassi di cortesia commerciale e/o istituzionale comunemente accettate.

La SGR ha inoltre adottato il Regolamento Attuativo delle Line Guida Anticorruzione di Gruppo che, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida Anticorruzione di Gruppo, individua i



principi, identifica le aree sensibili e definisce i ruoli, le responsabilità e i macro-processi per la gestione del rischio di corruzione da parte della SGR, nell'ambito delle proprie attività di impresa.



4. DISPOSIZIONI DI FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Fideuram Asset Management SGR, al fine di prevenire, gestire e monitorare le situazioni di conflitto potenzialmente idonee a danneggiare gli interessi di uno o più *Clienti* del *Gruppo*, oltre ad applicare le disposizioni generali e le misure valide a livello di *Gruppo* individuate dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo, ha definito – in relazione ai *Servizi* prestati alla propria *Clientela* e al servizio di *Gestione Collettiva del Risparmio*, con particolare riferimento agli *OICR* gestiti e ai rispettivi *Investitori* – ulteriori procedure da seguire per la prevenzione e gestione di tali conflitti di interessi individuati nella prima parte della presente Politica.

In particolare, le misure previste per la prevenzione o la gestione dei conflitti di interessi da parte della SGR sono volte a garantire, *inter alia*, che i *Soggetti Rilevanti* impegnati in varie attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato alla dimensione e alle attività della stessa SGR e del *Gruppo* e alla significatività del rischio di danno agli interessi degli OICR o dei suoi *Investitori*.

4.1. PROCESSO DEGLI INVESTIMENTI

4.1.1. CUMULO DEGLI INCARICHI

La SGR ha adottato il Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interessi di Assogestioni con l'obiettivo di salvaguardare l'autonomia decisionale delle SGR nell'assunzione delle scelte concernenti la prestazione dei servizi di gestione.

In particolare i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del *Gruppo* (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del *Gruppo* che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di Depositario, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei *Clienti, Collocamento, Ricezione e trasmissione di ordini, Consulenza in materia di investimenti*, gestione di *Sistemi multilaterali di negoziazione*, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal *TUF* o i servizi di property management, facility management, project management, agency, advisory o che erogano in favore dei patrimoni gestiti finanziamenti, le seguenti funzioni:

- componente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, Direttore Generale;
- dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.

Analogo limite si applica nei confronti dei Depositari degli OICR gestiti anche se non appartenenti al *Gruppo* della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui *Strumenti Finanziari* siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:

- presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, componente dell'organo con funzione di gestione, direttore generale;
- dirigente con deleghe operative.

Tale ultimo limite non si applica alle società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari



eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nell'organo con funzione di supervisione strategica costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

4.1.2. REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE LINEE GUIDA PER L'APPROVAZIONE DI NUOVI PRODOTTI, SERVIZI E ATTIVITA' DESTINATI A UN DETERMINATO TARGET DI CLIENTELA

In coerenza con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela" di Capogruppo, la SGR ha disciplinato in un unico documento i processi di Product Governance Oversight dei prodotti destinati ad un determinato target di Clientela.

In particolare, il Regolamento Attuativo delle Linee Guida per l'approvazione di nuovi prodotti, Servizi e Attività destinati ad un determinato Target di Clientela ha l'obiettivo di individuare i principi di riferimento e definire i ruoli e le responsabilità delle strutture della SGR, di definire i compiti e i processi adottati dalla SGR al fine di nella valutazione preventiva dei rischi, dei presidi e dei controlli derivanti dall'introduzione o revisione di un nuovo prodotto e servizio o dallo svolgimento di una nuova attività la cui commercializzazione è rivolta ad un determinato target di clientela.

In particolare, la valutazione si rende necessaria per tutti i prodotti e i servizi destinati ad un determinato target di clientela e riguarda sia i prodotti e i servizi di nuova introduzione, sia quelli oggetto di modifica sostanziale; è assoggettata a valutazione anche la commercializzazione di prodotti e servizi mediante nuovi canali (filiale, fuori sede o a distanza) o nuovi soggetti distributivi (del Gruppo o terzi) o rivolte a nuovi segmenti di clientela.

In particolare, il processo di valutazione di un nuovo prodotto si articola nelle seguenti fasi:

- concept di prodotto;
- analisi di fattibilità;
- clearing;
- approvazione del prodotto/servizio;
- monitoraggio post-vendita.

A livello generale, anche in relazione alle restanti fattispecie non costituite da nuovi prodotti in senso stretto, il Regolamento individua le responsabilità degli Organi Societari e delle strutture aziendali a vario titolo coinvolte nella loro approvazione.

Inoltre, in coerenza con le raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob e negli Orientamenti dell'ESMA, la SGR adotta specifici presidi per la produzione di Prodotti Finanziari Complessi alla clientela al dettaglio.

In particolare, la SGR:

- non emette alla clientela al dettaglio *Prodotti Finanziari* Complessi ricompresi nella cd. "black list" della Comunicazione Consob nr. 97966 del 2014;
- per quanto attiene all'istituzione o emissione dei prodotti appartenenti alla cd. "grey list" definita nell'ambito della suddetta Comunicazione, la SGR verifica, che i Distributori, abbiano adottato specifici presidi formalizzati nell'ambito del corpo normativo interno relativo alla prestazione dei servizi di investimento. Tali presidi afferiscono: i) alla metodologia di rilevazione e classificazione degli elementi di complessità dei Prodotti di specie; ii) alla



valutazione di adeguatezza, prevedendo limiti massimi di concentrazione nell'ambito dei portafogli e soglie minime di patrimonio per l'investimento in Prodotti Finanziari Complessi.

La SGR ha recepito le Linee Guida emanate dalla Capogruppo e, in coerenza con le stesse, ha adottato il "Regolamento attuativo delle linee guida per l'approvazione di nuovi prodotti, servizi e attività destinati a un determinato target di clientela" sottoponendolo ad approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo 2020 (aggiornato ad aprile 2021)

Le operazioni di particolare rilevanza di carattere individuale con singoli clienti o di tipo proprietario sono per contro regolate dalle "Linee Guida per il Governo delle Operazioni di Maggior Rilievo" di Gruppo.

4.1.3. SELEZIONE STRUMENTI FINANZIARI

La SGR ha adottato un processo degli investimenti che disciplina le attività, i ruoli e le responsabilità nell'ambito della prestazione dei servizi di *Gestione dei portafogli*, di *Consulenza in materia di investimenti* e di *Gestione collettiva del risparmio*. Tale processo è stato formalizzato nell'ambito di appositi documenti procedurali, oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR, che rappresentano il punto di riferimento per una complessiva analisi e comprensione delle modalità di articolazione e svolgimento delle attività gestorie.

Al fine di gestire le potenziali situazioni di conflitto di interessi che possono sorgere nello svolgimento dell'attività gestoria, il Consiglio di Amministrazione della SGR, in attuazione del Protocollo di Autonomia, ha deliberato l'adozione delle "Linee guida per la gestione dei conflitti d'interesse nella selezione degli strumenti finanziari", che definiscono le regole e i limiti ai quali attenersi nella disposizione di operazioni di investimento o di Raccomandazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari, ivi compresi gli Strumenti Finanziari derivati, con esclusione delle quote/azioni di OICR, emessi e/o collocati da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito della prestazione dei servizi di Gestione di portafogli, Consulenza in materia di investimenti e Gestione collettiva del risparmio.

Relativamente agli OICR, al fine di mitigare il rischio che le scelte di investimento su OICR di società del Gruppo Intesa Sanpaolo ("OICR Collegati") avvengano non avendo riguardo al miglior interesse del *Cliente*, la SGR ha definito, nelle citate Linee guida per la gestione dei conflitti di interessi nella selezione degli *Strumenti Finanziari*, i criteri di monitoraggio nel continuo delle scelte operate. In tal modo il potenziale conflitto derivante dall'aver privilegiato l'investimento in un OICR Collegato viene mitigato avendo riguardo al reale andamento dell'OICR e alle eventuali azioni da porre in essere qualora lo stesso non soddisfi determinati parametri di redditività e rischiosità.

Il monitoraggio degli OICR Collegati è basato sulla verifica continuativa che la gestione degli OICR oggetto d'investimento si mantenga su livelli qualitativamente elevati, e sull'inserimento in una c.d. Lista di osservazione (o "watch list") degli OICR che registrano performance sistematicamente inferiori a quelle del gruppo di appartenenza (peer group) costruito per omogeneità di stile e politica d'investimento.

Il processo risulta governato dall'ufficio Validazione Modelli appartenente alla Funzione di Risk Management che procede mensilmente ad un'analisi comparativa volta ad analizzare i rendimenti di ciascun fondo ed a confrontarli rispetto al gruppo di riferimento censito nel



database "Morningstar", fornendo al Comitato OICR un'informativa sui fondi inseriti nella watch list con evidenza di quelli per cui è previsto un divieto di incremento delle posizioni e /o la progressiva valutazione della posizione.

Tale processo forma oggetto di rendicontazione periodica all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, al Comitato OICR e al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per minimizzare potenziali situazioni di conflitto di interessi, si è introdotto il divieto di sottoscrizione per conto dei patrimoni gestiti di strumenti finanziari collocati in via esclusiva da società del Gruppo.

Da ultimo, in linea con le indicazioni fornite rispettivamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob in merito ai sistemi di valutazione del rischio di credito, la SGR si è dotata di "Linee guida sul rischio di credito" nella prestazione del servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, definendo un Modello che assicura indipendenza nella valutazione del rischio di credito al quale il patrimonio in gestione è o potrebbe essere esposto dai giudizi espressi dalle agenzie di rating. In particolare, nell'attribuzione del rating agli *Emittenti* rilevanti si utilizzano una pluralità di criteri valutativi (sia quantitativi sia qualitativi) e basi informative differenti in ragione della natura dell'*Emittente* (governativa ovvero corporate). In base a logiche analoghe a quelle adottate per la valutazione degli *Emittenti* rilevanti nell'ambito della gestione di OICVM, la SGR ha adottato un Modello di valutazione del rischio di credito nella prestazione del servizio di *Gestione di portafogli* che è disciplinato nelle "Linee guida sul rischio di credito" delle *Gestioni di portafogli*.

4.1.4. ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI

La SGR ha adottato specifiche misure organizzative e/o procedurali al fine di garantire, in presenza dell'attribuzione in via discrezionale dell'esercizio dei diritti di voto inerenti gli *Strumenti Finanziari* di pertinenza dei prodotti gestiti, l'indipendenza e l'autonomia nell'esercizio dei diritti inerenti gli *Strumenti Finanziari* di pertinenza dei patrimoni gestiti.

In particolare, la SGR, in linea con quanto previsto dall'art. 9.3 del Protocollo di Autonomia, ha adottato i seguenti requisiti minimali al fine di garantire l'allineamento agli standard previsti dalla normativa italiana:

- sussistenza di procedure interne scritte, adeguatamente formalizzate, relative alle modalità
 di esercizio del diritto di voto inerente le partecipazioni "gestite"; relativamente al servizio di
 Gestione di portafogli, sussistenza di specifiche previsioni all'interno della documentazione
 contrattuale volte a regolamentare i comportamenti che la SGR è chiamata a tenere a
 seconda della discrezionalità che il Cliente, con procura, rilasciata alla SGR;
- formulazione di procedure interne scritte, relative alle modalità di esercizio del diritto di voto, tale da:
 - o prevedere regole per la designazione delle persone alle quali competono le decisioni sulle modalità di esercizio dei diritti di voto;
 - o impedire la circolazione di informazioni tra le diverse società del *Gruppo* e la Capogruppo in relazione all'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni "gestite";
 - o attribuire l'esercizio del diritto di voto a strutture debitamente autorizzate che agiscono sulla base di decisioni assunte nell'interesse degli *Investitori* e in modo indipendente da qualsiasi condizionamento interno ed esterno alla società.



Nello specifico, la SGR ha adottato la "Strategia per l'esercizio dei diritti di voto detenuti nel portafoglio degli OICR gestiti" (in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob del 19 gennaio 2015 e coerentemente con le Linee Guida dell'Associazione) avente l'obiettivo di assicurare che tali diritti di voto siano esercitati a esclusivo beneficio e nell'esclusivo interesse dei partecipanti all'OICR.

Si rappresenta che la SGR assicura la massima trasparenza dei comportamenti tenuti predisponendo idonea informativa ai partecipanti agli OICR gestiti. A tal riguardo, la SGR fornisce una rappresentazione sintetica dei comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti in relazione agli *Strumenti Finanziari* di pertinenza degli OICR gestiti, attraverso apposita nota all'interno del commento introduttivo al rendiconto annuale. La SGR provvede, altresì, a formalizzare e conservare idonea documentazione da cui risultino i processi decisionali sopra descritti.

4.2. SELEZIONE DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI PER L'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI PER CONTO DEGLI OICR E DELLE GESTIONI DI PORTAFOGLI

Come previsto dal Protocollo di Autonomia, la SGR ha adottato criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e per la ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Tali criteri, approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, sono disciplinati nella "Policy per l'autorizzazione degli intermediari e loro utilizzo come controparti per l'attività di compravendita di *Strumenti Finanziari* per conto degli OICR e delle gestioni di portafogli".

Tale Policy ha, infatti, l'obiettivo di disciplinare i criteri guida del processo di selezione e utilizzo delle controparti autorizzate per l'attività di compravendita di *Strumenti Finanziari* per conto degli OICR e delle *Gestioni di portafogli*, al fine di presidiare il rischio di credito e di regolamento a cui sono soggetti i patrimoni gestiti.

La Policy è portata a conoscenza degli eventuali gestori delegati e delle entità che prestano il servizio di *Ricezione e trasmissione di ordini* affinché si adeguino alle prescrizioni previste.

Oltre alla suddetta *Policy*, la SGR applica il "Regolamento di *Gruppo* per la gestione delle operazioni con Parti Correlate di Intesa Sanpaolo S.p.A., Soggetti Collegati e Soggetti Rilevanti ex. Art. 136 TUB del *Gruppo*" che disciplina le regole da seguire in caso di operazioni con Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei *Clienti* delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti:

- valuta le motivazioni e gli interessi che hanno portato alle scelte della controparte;
- verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;



verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o
prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in
relazione alla prestazione del servizio di Gestione collettiva del risparmio e degli altri servizi e
attività di investimento.

4.3. TRANSMISSION POLICY

La SGR ha adottato una "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" finalizzata ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto degli OICR gestiti e dei portafogli dei *Clienti*.

La SGR considera quale fattore determinante per adempiere all'obbligo di garantire la best execution il corrispettivo totale pagato dal *Cliente*, costituito dal prezzo dello *Strumento Finanziario* e dai costi relativi all'esecuzione, tenendo altresì conto della rapidità e probabilità di esecuzione in relazione alle caratteristiche dell'ordine stesso e del relativo *Strumento Finanziario*.

In linea con quanto previsto dalla disciplina in materia di best execution delle direttive MiFID (Direttiva 2014/65/CE), UCITS (Direttiva 2009/65/CE, come successivamente modificata e integrata) e AIFM (Direttiva 2011/61/UE) e delle relative normative comunitarie (direttive di secondo livello e regolamenti) e nazionali di attuazione ("Regolamento Intermediari" emanato dalla CONSOB con delibera 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche), la SGR adotta tutte le misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti e per i portafogli dei clienti professionali e al dettaglio, quando esegue ordini per conto dei patrimoni gestiti nelle "Sedi di Esecuzione" selezionate. Per il medesimo fine, la SGR adotta misure sufficienti e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile anche quando trasmette ordini a terze parti per la loro esecuzione.

Il documento descrive la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini definita dalla SGR allo scopo di ottenere il miglior risultato possibile (cd. "best execution") per i clienti a cui presta il servizio di gestione di portafogli e per gli OICR gestiti, inclusi i fattori di esecuzione ritenuti rilevanti e le modalità di selezione delle Sedi di Esecuzione e degli Intermediari.

Nell'attuazione delle scelte di investimento per conto dei patrimoni gestiti, la SGR esegue o trasmette gli ordini utilizzando Intermediari di elevato standing, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte. A tal fine, per ogni tipologia di strumento finanziario/mercato, la SGR utilizza di norma più Intermediari onde evitare una eccessiva concentrazione nei confronti di una medesima controparte e di ridurre la riconoscibilità da parte del mercato delle strategie di investimento adottate.

Le modalità attraverso le quali la SGR raggiunge tali finalità sono differenziate in funzione della tipologia di patrimonio/cliente e di strumento finanziario.

La SGR indirizza gli ordini verso le Sedi di Esecuzione e gli Intermediari (indicati in apposito allegato alle Strategia) individuati per le diverse classi di attività trattate (azioni, strumenti obbligazionari, divise estere, strumenti derivati quotati, strumenti derivati non quotati, quote di OICR) e per le condizioni di liquidabilità dei medesimi. In circostanze eccezionali, ad esempio per eseguire ordini impartiti da clienti su strumenti finanziari particolari o in via temporanea per assicurare il raggiungimento del migliore interesse degli OICR e dei clienti, gli ordini potranno essere trasmessi o eseguiti anche su Sedi di Esecuzione o con Intermediari non inclusi nella presente Strategia. Gli ordini potranno essere eseguiti anche al di fuori di una sede di



negoziazione ove ciò corrisponda al miglior interesse dei patrimoni gestiti. In tali situazioni, la SGR opera al fine di minimizzare i rischi derivanti dall'operatività in strumenti finanziari e in divise correlati al possibile inadempimento delle controparti di mercato.

Per ogni controparte, in relazione ai rischi sopra indicati, la SGR definisce specifici limiti massimi di esposizione, nell'ipotesi che le controparti si trovino nell'incapacità di adempiere regolarmente ai propri impegni.

In caso di delega, anche parziale, della gestione del portafoglio di un OICR o di una di gestione patrimoniale ad altri intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione di portafogli, la SGR si assicura che questi ultimi svolgano l'incarico ricevuto in modo coerente con la propria Strategia.

Qualora la delega di gestione venga conferita ad un'altra Società del Gruppo o ad una Società con cui la SGR intrattiene altri rapporti d'affari, la SGR si assicura che la selezione del gestore delegato avvenga nel migliore interesse del patrimonio gestito e che venga assicurato un adeguato livello di protezione dell'investitore.

Fideuram Asset Management SGR verifica nel continuo l'efficacia della "Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" verificandone la qualità. Inoltre, con cadenza annuale o comunque al verificarsi di circostanze rilevanti, la SGR riesamina la Strategia al fine di verificare il permanere dei requisiti di idoneità a garantire l'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri *Clienti*. La SGR valuta i risultati delle attività di monitoraggio e revisione della Strategia al fine di apportare le eventuali modifiche necessarie. Qualora tali modifiche siano rilevanti, la Società provvede alle necessarie attività per darne adeguata informativa ai *Clienti*.

4.4. POLICY IN TEMA DI INCENTIVI

Fideuram Asset Management SGR ha adottato una "Policy incentivi" al fine di gestire gli incentivi corrisposti / percepiti nell'ambito della:

- prestazione del servizio di *Gestione di portafogli*;
- prestazione del servizio di Gestione collettiva del risparmio;
- prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti.

La Policy descrive le logiche volte a garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, in tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli incentivi, nonché le scelte adottate nell'ambito della politica aziendale di gestione degli incentivi in termini di approccio metodologico.

Per quanto riguarda gli incentivi sottoposti dal *Regolamento Intermediari* a condizioni di ammissibilità è previsto un processo di valutazione per accertare che gli stessi:

- abbiano effettivamente lo scopo di accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del *Cliente*.

In conformità alle disposizioni normative, la Policy prevede inoltre che gli incentivi monetari e non monetari pagati/ricevuti a/da soggetti terzi siano resi, in ogni caso, trasparenti ai *Clienti* tramite informativa fornita su base preventiva e successiva alla prestazione del servizio a cui si riferiscono.



4.5. CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Ai sensi del Protocollo di Autonomia, all'interno del Consiglio di Amministrazione della SGR è presente un numero significativo di consiglieri indipendenti, ai quali sono attribuiti i seguenti compiti:

- presentare, ove e quando lo ritengano opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione;
- esprimere un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie specificamente loro assegnate dal Protocollo di Autonomia e dalle procedure interne.

Con riguardo all'applicazione dei criteri di valutazione dell'indipendenza dei Consiglieri si evidenzia che la SGR applica integralmente quelli previsti dal Protocollo.

In particolare, gli amministratori indipendenti esprimono pareri sulle seguenti tematiche:

- Convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti (ad. es. accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura, Depositario);
- Selezioni controparti contrattuali: utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad. es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti, ricerca);
- Contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del Gruppo;
- Convenzioni con società del *Gruppo*: impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti
 a società del *Gruppo* o a società partecipanti per lo svolgimento di servizi per conto dei
 patrimoni gestiti (ad es. depositario, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini
 per conto dei *Clienti*, *Collocamento*, *Ricezione e trasmissione di ordini*, soggetti che svolgono
 funzioni di consulenza, property management, facility management, project management,
 agency, advisory ecc.);
- Remunerazione degli amministratori, dell'alta direzione e dei gestori;
- Investimento in titoli emessi o collocati dal *Gruppo* ed in parti di OICR promossi o gestiti dalla SGR.

Inoltre, i consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli *Strumenti Finanziari* di pertinenza dei patrimoni gestiti.

I pareri espressi dai consiglieri indipendenti non sono vincolanti e devono risultare dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione al cui ordine del giorno è previsto l'argomento cui si riferiscono. In attuazione delle raccomandazioni del Protocollo di Autonomia, al fine di rafforzare ulteriormente l'autonomia della SGR nelle materie sulle quali il Protocollo stesso raccomanda venga espresso il parere preventivo dei consiglieri indipendenti, la SGR ha previsto che detti pareri siano resi con l'astensione degli eventuali consiglieri indipendenti "correlati", secondo la definizione del Protocollo, alla entità controparte dell'operazione da uno dei rapporti e dei legami considerati nell'art. 1, comma 1, lettera n) del Protocollo in oggetto.



4.6. REGOLE PER LE OPERAZIONI PERSONALI

In relazione ai conflitti di interessi collegati agli interessi dei *Soggetti Rilevanti*, la SGR ha adottato le "Regole per le operazioni personali" che disciplinano le operazioni di investimento in *Strumenti Finanziari* effettuate a titolo personale (cioè al di fuori dell'attività svolta per conto delle *Società*) da o per conto dei *Soggetti Rilevanti*.

Le Regole per le operazioni personali prevedono che tutti i Soggetti Rilevanti non possono:

- effettuare operazioni personali:
 - utilizzando Informazioni Privilegiate o Informazioni Confidenziali di cui siano in possesso;
 - che confliggono o possono confliggere con gli interessi dei Clienti o dei potenziali Clienti
 della SGR o che si pongono in contrasto con i doveri e gli obblighi previsti in capo agli
 intermediari dalla disciplina che regola la prestazione dei Servizi e delle attività di
 investimento e della Gestione collettiva del risparmio;
 - qualora siano a conoscenza dei tempi o del contenuto probabile di *Raccomandazioni* prima che le *Raccomandazioni* stesse siano accessibili ai *Clienti* o al pubblico;
- consigliare a terzi il compimento di tali operazioni;
- comunicare ad altre persone, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa, informazioni o pareri aventi ad oggetto *Informazioni Privilegiate o Confidenziali*.

Ulteriori limitazioni sono previste per i Soggetti Rilevanti:

- coinvolti in attività maggiormente sensibili (es.: Area Prodotti gestiti, Area Investimenti, etc.);
- interessati alle iscrizioni in *Insider List* o in *Limited Information List*;
- che ricoprono ruoli apicali, quali i soggetti a diretto riporto dell'Amministratore Delegato/Direttore generale e il Dirigente Preposto alla redazione di documenti contabili societari.

Le Regole per le operazioni personali si applicano sia alle operazioni personali effettuate presso banche italiane del *Gruppo* sia a quelle effettuate presso altri intermediari e prevedono specifici obblighi di notifica, registrazione e monitoraggio delle operazioni.

Le disposizioni delle Regole per le operazioni personali integrano quelle già presenti nel "Codice Interno di Comportamento di Gruppo" e si applicano senza pregiudizio rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia di abusi di mercato e di internal dealing.

4.7. POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

In qualità di partecipante ai mercati finanziari e di consulente finanziario la SGR ha un impegno fiduciario nei confronti dei propri Clienti ed Investitori e, più in generale, degli *stakeholder* che richiede di affrontare in modo efficace le tematiche legate alla sostenibilità, con particolare riferimento ai rendimenti dei propri prodotti finanziari e agli emittenti in cui investe per conto dei patrimoni gestiti.

Ai sensi della normativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. "Sustainable Finance Disclosure Regulation") e della correlata disciplina di attuazione, la SGR ha pertanto adottato la propria Politica di investimento sostenibile e responsabile che descrive le metodologie finalizzate ad integrare l'analisi dei rischi di sostenibilità nel Processo di



Investimento relativo ai servizi di gestione collettiva del risparmio e di gestione di portafogli e alle raccomandazioni effettuate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Tali metodologie prevedono l'applicazione di specifici processi di selezione e di monitoraggio degli strumenti finanziari, opportunamente graduati in funzione delle caratteristiche e degli obiettivi dei singoli prodotti gestiti, che tengono conto di fattori ambientali, sociali e di governo societario (cd. "Environmental, Social and Governance factors" - ESG) e di principi di Investimento Sostenibile e Responsabile (cd. "Sustainable and Responsible Investments" - SRI).

I criteri di selezione e monitoraggio degli emittenti basati su profili ESG e SRI integrano le tradizionali analisi finanziarie dei profili di rischio/rendimento degli emittenti che la SGR prende in considerazione nella formazione delle proprie scelte di investimento, al fine di (i) evitare che condizioni di tipo ambientale, sociale e di governo societario (governance) possano determinare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore degli investimenti dei patrimoni gestiti e (ii) cogliere le capacità degli emittenti di trarre vantaggio dalle opportunità di crescita sostenibile.



5 INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSI E RELATIVO REGISTRO

5.1. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSI

Come previsto dalla vigente normativa, la SGR fornisce ai *Clienti* o potenziali *Clienti* una descrizione, anche in forma sintetica, della politica dalla stessa seguita in materia di conflitti di interessi.

Inoltre, la SGR, ogniqualvolta i *Clienti* o potenziali *Clienti* lo richiedano, fornisce maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interessi su un *Supporto durevole*.

La normativa MiFID prevede inoltre che- solo quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate al fine di prevenire i conflitti di interessi non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del *Cliente* o dell'*Investitore* sia evitato- la SGR provveda ad informare chiaramente i *Clienti*, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse nonché dei rischi che si generano per il Cliente e delle azioni intraprese per attenuarli affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, nel cui contesto le situazioni di conflitto si manifestano. Tali informazioni sono fornite su *Supporto durevole* e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del *Cliente*.

Per quanto attiene invece al servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, è previsto che - qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli *Investitori* o degli OICR gestiti - l'*Alta dirigenza* o un altro organo interno competente della SGR, sia informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel miglior interesse degli OICR e degli *Investitori*. Tale informativa sarà, altresì, fornita al Collegio Sindacale. La vigente normativa prevede, inoltre, che la SGR renda disponibile periodicamente agli *Investitori*, mediante adeguato *Supporto durevole*, un'informativa sulle situazioni di conflitti di interessi, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Infine, per quanto attiene al servizio di *Gestione di portafogli*, indipendentemente dall'adeguatezza delle misure sinora adottate, la SGR effettua una disclosure ai *Clienti* in fase precontrattuale, informandoli in tal modo in merito alle tipologie di conflitti di interessi che si potrebbero manifestare nella prestazione del servizio.

La struttura *Compliance* della SGR individua, sulla base di criteri di rilevanza predefiniti, le situazioni di conflitti di interessi oggetto di disclosure e le comunica alle strutture competenti affinché tale informativa possa essere comunicata alla *Clientela* o agli *Investitori*.

5.2. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSI

La struttura *Compliance* della SGR gestisce e aggiorna in modo regolare un registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di *Servizi* interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di Servizi in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che comporta il rischio significativo di danno agli interessi di uno o più *Clienti, Investitori* o *OICR*.



Il Consiglio di Amministrazione della SGR riceve frequentemente, almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle attività di cui sopra.



ALLEGATO - GLOSSARIO

Di seguito si riporta il glossario dei termini utilizzati nell'ambito della Politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Fideuram Asset Management SGR, scritti in corsivo con la prima lettera sempre maiuscola. Ancorché nel presente glossario i termini siano riportati, di regola, al singolare, nell'ambito della Politica gli stessi sono utilizzati, all'occorrenza, anche al plurale con il medesimo significato qui riportato.

Altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d'investimento Si intendono informazioni:

- a) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell'elaborazione di Raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno Strumento Finanziario o ad un Emittente; o
- b) elaborate da persone diverse da quelle di cui alla lettera a), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno *Strumento Finanziario*.

Altri Investimenti

Crediti e qualsiasi altra tipologia di prodotto/investimento diversa da quelle di natura finanziaria.

Amministratore (di un Indice di riferimento)

Una persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un *Indice di riferimento*.

Alta dirigenza

Si intendono i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché l'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Cariche esecutive

Si intende l'appartenenza al Comitato Esecutivo oppure l'assunzione della carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale o di Presidente.

Cliente (o Clienti o Clientela)

Si intende la *Persona* nei confronti della quale vengono prestati *Servizi e attività di investimento,* il *Servizio di Gestione collettiva del risparmio* e/o *Servizi accessori*.

Cliente al dettaglio o investitore al dettaglio

Si intende il *Cliente* che non sia in possesso dei requisiti previsti per i *Clienti* professionali privati dall'Allegato n. 3 del *Regolamento Intermediari* e per i *Clienti* professionali pubblici dal regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del *Testo Unico della Finanza* (di seguito anche *TUF*) né di quelli per essere classificati come *Controparti Qualificate* ai sensi dall'art. 6, co. 2-quater lett. d), del *TUF*.

Cliente professionale o investitore professionale

Nel caso di clienti privati, individuati dalla Consob nel *Regolamento Intermediari* (Allegato n. 3), inclusi i casi in cui un soggetto, come previsto nel medesimo Regolamento, abbia inoltrato richiesta di poter essere trattato come cliente professionale. Nel caso di clienti pubblici, si intende il *Cliente* che è in possesso dei requisiti individuati e per i *Clienti* professionali pubblici dal Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del *TUF*.



Collocamento

Si intende sia il servizio di assunzione a fermo di Strumenti Finanziari e/o collocamento di Strumenti Finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'*Emittente*, sia il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'*Emittente*.

Ferma l'applicazione di quanto disciplinato dalla normativa italiana ed europea in relazione ai casi in cui, nel mercato primario, le Imprese di investimento e gli enti creditizi distribuiscono *Strumenti Finanziari* di loro emissione, ai fini della presente Politica rientrano in tale definizione anche i casi in cui una *Società del perimetro MiFID* distribuisca, venda o offra *Prodotti finanziari* da essa stessa emessi.

Commercializzazione di OICR

Si intende l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR, sia istituiti dalla medesima società deputata alla commercializzazione sia da un gestore terzo.

Consulenza in materia di investimenti

Si intende la prestazione di *Raccomandazioni* personalizzate a un *Cliente*, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del Servizio, riguardo a una o più operazioni relative a *Strumenti Finanziari*.

Contribuzione di Dati

La contribuzione a un *Amministratore*, o altra persona affinché li trasmetta a un *Amministratore*, dei dati non prontamente reperibili che sono necessari alla determinazione di un *Indice di riferimento* e che vengono forniti a tale scopo.

Contributore (di un Indice di riferimento)

La persona fisica o giuridica che effettua una Contribuzione di Dati.

Controparte Qualificata

Si intende il Cliente in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, co. 2-quater lett. d), del TUF

Corporate broker

Soggetto che ha la conoscenza dei mercati finanziari e che sulla base di un accordo con l'Emittente promuove iniziative volte a generare interesse tra gli Investitori per i titoli dell'Emittente, eventualmente anche tramite la pubblicazione di Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria, e che può effettuare attività di negoziazione in conto proprio volta a favorire la liquidità degli strumenti emessi dalle imprese.

Creditore

Una persona o un'entità che presta i fondi ad un'impresa o ad un individuo per un determinato periodo di tempo a condizione che il debitore si impegni a rimborsare il prestito. I termini del prestito sono rappresentati in un contratto sottoscritto dalle parti.

Dati (relativi ad un Indice di riferimento)

I dati relativi al valore di una o più attività sottostanti un *Indice di riferimento*, o prezzi, inclusi stime di prezzi, quotazioni, quotazioni preventivate o altri valori, usati da un Amministratore per determinare un *Indice di riferimento*.



Emittente / Emittenti

Si intende un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere *Strumenti Finanziari* e che, in caso di certificati rappresentativi di *Strumenti Finanziari*, corrisponde al soggetto che emette lo *Strumento Finanziario* rappresentato.

Emittenti sensibili

Si intendono:

- a) *Emittenti* che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro *Strumenti Finanziari* alla negoziazione su un *Mercato regolamentato* in uno Stato membro dell'*Unione Europea*;
- b) *Emittenti* che hanno autorizzato la negoziazione dei loro *Strumenti Finanziari* su MTF o su OTF di uno Stato membro dell'*Unione Europea*;
- c) *Emittenti* che hanno chiesto l'ammissione dei loro *Strumenti Finanziari* alla negoziazione su MTF o OTF di uno Stato membro dell'*Unione Europea*;
- d) *Emittenti* aventi *Strumenti Finanziari* ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un *Mercato regolamentato* non italiano riconosciuto dalla Consob;
- e) Emittenti di Strumenti Finanziari i cui titoli:
 - sono diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2-bis del *Regolamento Emittenti*;
 - sono negoziati in mercati ufficiali, diversi dai *Mercati regolamentati* autorizzati o riconosciuti dalla Consob, ma ad essi equiparabili³;
 - sono negoziati su *Internalizzatori Sistematici* gestiti dalle società del *Gruppo Intesa Sanpaolo*.

Con Emittenti sensibili si intendono anche:

- le società che non hanno strumenti quotati su Mercati regolamentati o diffusi o negoziati su altri mercati equiparabili ai primi o su MTF o su OTF o su Internalizzatori Sistematici ma che sono controllate da, o sono controllanti di, un Emittente sensibile ovvero sono partecipate in modo qualificato⁴ da un Emittente sensibile;
- le società/joint venture oggetto di controllo congiunto da parte di uno o più Emittenti sensibili;
- gli special purpose vehicle/entity (SPV/SPE) il cui Sponsor/Originator sia un Emittente sensibile;
- i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le *Informazioni* Privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di

³ Il giudizio di equiparabilità, da valutare caso per caso, si basa sulla esistenza di un mercato che:

[•] consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da un gestore ed è autorizzato secondo le regole proprie del Paese di appartenenza e funziona regolarmente;

è soggetto a regole in materia di abusi di mercato simili o analoghe alle regole vigenti nell'Unione Europea.

⁴ Ai fini del presente documento una società si intende partecipata in modo qualificato da un *Emittente sensibile* quando presenti entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b):

a) l'Emittente sensibile vanti sulla stessa una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale;

b) il valore della partecipazione detenuta dall'*Emittente sensibile* rappresenti almeno il 10% del suo patrimonio netto consolidato.



quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010;

- gli *Emittenti* i cui *Strumenti Finanziari* sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI.

Emittente Terzo/Emittenti Terzi

Si intendono gli *Emittenti sensibili* diversi da *Intesa Sanpaolo* o dalle altre *Società del Gruppo Intesa Sanpaolo*.

Emittenti strumenti finanziari diffusi

Si intendono *Emittenti* azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* italiani i quali, contestualmente:

- a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 500 (cinquecento) che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
- b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435bis, primo comma, del codice civile.

I limiti precedenti si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un Collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli Investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34 ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti;
- siano o siano state negoziate su *Sistemi multilaterali di negoziazione* con il consenso dell'*Emittente* o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su *Mercati regolamentati* e successivamente siano state oggetto di revoca;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Non si considerano *Emittenti* azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Si intendono *Emittenti* obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli *Emittenti* italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

Fondo comune di investimento

L'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

Gestione collettiva del risparmio

Si intende il Servizio che si realizza attraverso la gestione degli OICR e dei relativi rischi.

Gestione di portafogli

Si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più *Strumenti Finanziari* e nell'ambito di un mandato conferito dai *Clienti*.



Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione

Si intende la gestione di *Sistemi multilaterali* che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a *Strumenti Finanziari*, in modo da dare luogo a contratti.

Gestione di sistemi organizzati di negoziazione

Si intende la gestione di sistemi multilaterali diversi da un *Mercato regolamentato* o da un *Sistema multilaterale di negoziazione* che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III del *TUF*.

Grey Market (mercato grigio)

Si intende la fase di mercato che si realizza dalla data di lancio di un'emissione sui principali circuiti telematici (Bloomberg, Reuters, ecc.) a quella di primo regolamento (c.d. closing) nella quale avviene la consegna dei titoli da parte dell'*Emittente* contro il pagamento del prezzo di emissione da parte dei partecipanti al relativo consorzio di collocamento.

Gruppo Intesa Sanpaolo o Gruppo

Il Gruppo economico facente capo ad Intesa Sanpaolo.

Per l'individuazione del perimetro del *Gruppo* ai fini dell'identificazione dei conflitti d'interesse deve farsi riferimento alla nozione di controllo dettata dai nn. 1 e 2 dell'art. 2359 c.c. (controllo interno di diritto e controllo interno di fatto) e dagli artt. 23 del Testo Unico Bancario e 93 del *TUF* (che aggiungono alle due precedenti la nozione dell'influenza dominante).

Indice di riferimento (benchmark)

Si intende un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno Strumento Finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno Strumento Finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Impresa di investimento

Si intende l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più Servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

[operare o agire] In nome o per conto

Si intendono generalmente tutti i casi nei quali le *Società del Gruppo* operano in forza di un incarico ricevuto da un *Emittente Terzo*.

Rientrano in tale ambito di operatività anche i casi nei quali le Società del Gruppo:

- organizzano e attuano programmi di finanziamento (in ogni fase dello stesso, comprese quelle di erogazione, sindacazione, modifica o ristrutturazione) nell'interesse di un *Emittente Terzo*, la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'*Emittente Terzo* stesso ovvero che comportano anche la prestazione di attività, anche implicita, di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- operano quale consulente o advisor dell'Emittente Terzo;
- aderiscono a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di Strumenti Finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei Servizi di intermediazione;



svolgono la funzione di Listing agent o Euronext Growth Advisor a favore di un Emittente.

Informazione Confidenziale

Si intende qualsiasi informazione riservata, diversa da una Informazione Privilegiata, riguardante sia la sfera di attività di una società, con Strumenti Finanziari quotati o non, che rappresenti un Emittente sensibile, concernente fatti o circostanze, non di pubblico dominio, di particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo, patrimoniale, economico, finanziario, strategico ovvero rilevante per l'andamento degli affari della stessa, sia gli Strumenti Finanziari emessi dalla Società. Le Informazioni Confidenziali riguardanti gli Strumenti Finanziari e i relativi Emittenti sono classificate in due categorie, in ragione della disciplina alle stesse in concreto applicabile:

- le informazioni riservate relative ad *Emittenti* rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul market abuse che - pur non avendo tutte le caratteristiche, in termini di precisione e/o di price sensitivity, per essere definite Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del MAR - rilevano in quanto possono dare comunque origine a situazioni di conflitto di interessi;
- le informazioni riservate che pur avendo tutte le caratteristiche, in termini di precisione e/o di price sensitivity, per essere definite Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del MAR non possono essere annoverate tra le Informazioni Privilegiate in quanto relative ad Emittenti non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria sul market abuse ma per l'utilizzo irregolare delle quali le conseguenze in termini sanzionatori potrebbero essere equiparabili a quanto statuito dal MAR e dal TUF in materia di market abuse⁵, ovvero quelle relative ai medesimi *Emittenti* che - pur non avendo neanche le caratteristiche di precisione e/o di price sensitivity - possono dare comunque origine ad una situazione di conflitto di interessi.

Informazione Privilegiata

Si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più Emittenti di Strumenti Finanziari quotati o quotandi nell'Unione Europea o uno o più Strumenti Finanziari quotati o quotandi nell'Unione Europea, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari quotati o quotandi nell'Unione Europea o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione Europea o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere

⁵ Ad esempio, le informazioni relative ad Emittenti quotati in Paesi non appartenenti all'*Unione Europea*: resta fermo che l'abuso di informazioni relative a detta tipologia di Emittenti, oltre a rilevare in materia di conflitti di interesse, potrebbe infatti essere punito dalla disciplina del Paese in cui i relativi Emittenti sono quotati (e.g. Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone), con una disciplina afflittiva equiparabile a quella applicata in Italia per l'abuso di Informazioni Privilegiate.



- un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di *Strumenti Finanziari* derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a *Strumenti Finanziari*, s'intende anche l'informazione trasmessa da un *Cliente* e connessa agli ordini pendenti in *Strumenti Finanziari* del *Cliente*, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più *Emittenti* o uno o più *Strumenti Finanziari* e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali *Strumenti Finanziari*, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di *Strumenti Finanziari* derivati collegati.

Ai fini delle precedenti lettere a), b), c) e d) si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli *Strumenti Finanziari* o del relativo *Strumento Finanziario* derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'*Informazione Privilegiata* se di per sé risponde ai criteri fissati nella presente definizione riguardo alle *Informazioni Privilegiate*.

Ai fini delle precedenti lettere a), b), c) e d) per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli *Strumenti Finanziari*, degli *Strumenti Finanziari* derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un *Investitore* ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma del *MAR*, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli *Strumenti Finanziari* derivati.

Insider List

Si intende il registro delle persone che hanno accesso a *Informazioni Privilegiate* istituito ai sensi dell'art. 18 del *MAR*.

Internalizzatore Sistematico

Si intende l'Impresa di Investimento il soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei Clienti al di fuori di un Mercato regolamentato, di un Sistema multilaterale di negoziazione o di un Sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su Strumenti Finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei Clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle



negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico *Strumento Finanziario* in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo *Strumento Finanziario* dal soggetto medesimo o all'interno dell'*Unione Europea*.

Investitore

Si intende una persona fisica o giuridica alla quale viene offerto o in favore del quale è prestato il servizio di *Gestione collettiva del risparmio*.

Lead Manager

Soggetto che ha il mandato da parte di un *Emittente* di studiare le caratteristiche di una emissione che possa incontrare i favori del mercato (relativamente in particolare a prezzo, cedola, quantitativo) e ad organizzare un sindacato di intermediari (co-lead manager o manager) che potranno sottoscrivere (o assumere a fermo i titoli) e/o distribuire gli stessi a *Investitori* Professionali.

Limited Information List

È il registro istituito su base volontaria che costituisce lo strumento per monitorare:

- le Informazioni Confidenziali relative ad Emittenti Terzi;
- le *Informazioni Privilegiate* relative ad *Emittenti Terzi* qualora la *Società del Gruppo* che ne viene in possesso non operi *In loro nome o per loro conto*, vale a dire nel caso in cui la *società del Gruppo* non svolga il ruolo di intermediario incaricato da un *Emittente Terzo*, ma agisca, ad esempio, in quanto controparte di un *Emittente Terzo* in un'operazione.

La Limited Information List consente di tracciare le persone (dipendenti, esponenti aziendali, eventuali soggetti esterni che operano In nome o per conto di una società del Gruppo, soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo) che hanno accesso alle suddette informazioni.

Liquidity provider

Soggetto che sulla base di un contratto con l'*Emittente* opera al fine di fornire liquidità alle negoziazioni, di permettere quotazioni regolari e di evitare fluttuazioni di prezzi non coerenti con l'andamento di mercato.

Listing partner

Soggetto preposto all'assistenza nelle attività finalizzate alla quotazione di una società.

Listing agent

Si intende l'intermediario cui spetta il compito di accompagnare una società *Emittente* nell'iter di quotazione, garantirne l'affidabilità del business plan e agevolare i contatti con analisti e investitori.

Market Abuse Regulation o MAR

Si intende il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Market Maker

Si intende una persona che si propone su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo *Strumenti Finanziari* in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti.



Material Non Public Information ("MNPI")

Secondo la normativa U.S., per MNPI si intende una qualsiasi informazione, relativa ad un Emittente quotato che sia (a) rilevante e (b) non pubblica. Un'informazione non pubblica è rilevante qualora ci sia la sostanziale probabilità che un investitore ragionevole la possa considerare importante al fine di decidere se acquistare, vendere o tenere un titolo. Tale definizione include anche quelle informazioni che, se rese pubbliche, possono ragionevolmente incidere sul prezzo del titolo o avere un sostanziale impatto sul mercato.

Le informazioni che possono essere considerate rilevanti includono (ma non si limitano a) informazioni su dividendi, stime degli utili, svalutazioni significative delle attività o accantonamenti al fondo svalutazione crediti o sopravvenienze passive, espansione o riduzione delle transazioni, modifiche del portafoglio ordini, proposte o accordi di fusione, acquisizione, cessione od operazioni di leveraged buy-out, nuovi prodotti o scoperte, controversie rilevanti, problemi di liquidità, sviluppi della gestione straordinaria, offerte pubbliche, modifiche dei rating del debito, offerte pubbliche di acquisto di emittenti e ricapitalizzazioni.

Mercato regolamentato

Si intende un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a Strumenti Finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III del TUF.

MiFID II

Si intende la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Negoziatore

Si intende l'intermediario autorizzato che effettua l'attività di *Negoziazione per conto proprio* o di esecuzione di ordini per conto dei *Clienti*.

Negoziazione per conto proprio

Si intende l'attività di acquisto e vendita di Strumenti Finanziari, in contropartita diretta.

IDD

Si intendono:

- la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2359 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;
- Regolamento delegato (UE) 2017/2358 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

e le relative disposizioni nazionali di recepimento di cui:

- al Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- al Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative;



- al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa.
- Delibera CONSOB n. 21466 del 4 agosto 2020 "Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, in materia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi".

Normativa inerente ai prospetti informativi

Si intendono, ai fini delle presenti Regole, le disposizioni relative ai prospetti informativi contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la Direttiva 2003/71/CE;
- Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un *Mercato regolamentato*, e che abroga il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;
- Delibera 24 luglio 2019 n. 21016, che ha sostituito la Direttiva 2003/71 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di Strumenti Finanziari;
- al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- al Regolamento Emittenti;
- Comunicazione CONSOB n. 7/2020 del 9 luglio 2020 Oggetto: Criteri per il controllo del prospetto da parte della Consob nell'ambito della disciplina posta dal Regolamento UE n. 1129/2017 e dal Regolamento Delegato UE n. 980/2019 della Commissione.

Normativa MiFID

Si intendono le seguenti normative, comprese le successive modifiche e/o integrazioni:

- la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- la Direttiva delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016;
- il Regolamento delegato (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016;
- il Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012;
- il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1287 del 10 agosto 2006;

e le relative disposizioni nazionali di recepimento di cui:

- al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) come successivamente integrato o modificato;
- al Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di intermediari;
- al Regolamento Consob n. 20249 del 28 dicembre 2017 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di mercati;
- al Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF del 5 dicembre 2019;



- al Provvedimento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF;
- al Provvedimento Unico sul post-trading Banca d'Italia/Consob recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, del 13 agosto 2018.

Rilevano inoltre, sul piano interpretativo e applicativo, gli orientamenti dell'ESMA e della Consob, o di altre Autorità locali, come tempo per tempo modificati e integrati.

Normativa AIFMD

Si intendono:

- la Direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le Direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

e le relative disposizioni nazionali di recepimento di cui:

- al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) come successivamente integrato o modificato;
- al Regolamento Consob n. 2030716190 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di intermediari;
- al Provvedimento Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 di attuazione delle Direttive MiFID II e MiFIR;
- al Regolamento Banca d'Italia "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" del 19 gennaio 2015, come modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2016.

Normativa in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari Si intendono:

- il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (cd. "Sustainable Finance Disclosure Regulation" o "Regolamento SFDR") e la correlata disciplina di attuazione;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (cd. "Regolamento Tassonomia");
- la Direttiva Delegata (UE) 2021/1270, della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la Direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA) debbono tenere conto;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento (MiFID);
- Direttiva Delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la Direttiva Delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di governance dei prodotti.



Operazione di finanziamento tramite titoli

Si intende una concessione o assunzione in prestito di azioni o di altri *Strumenti Finanziari*, un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o un'operazione "buy-sell back" o "sell-buy back".

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Si intendono gli organismi istituiti per la prestazione del servizio di *Gestione collettiva del risparmio*, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di *Investitori* mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli *Investitori* e in autonomia dai medesimi nonché investito in *Strumenti Finanziari*, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Partecipazione (o Partecipazioni)

Si intendono le azioni, le quote e gli altri *Strumenti Finanziari* che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

Partecipazione Rilevante

Si intende la Partecipazione in un *Emittente* azioni quotate in Italia o nell'*Unione Europea* avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al 3%, nel caso in cui l'*Emittente* sia una PMI tale soglia è pari al 5% del capitale. In caso di *Emittenti* diversi dai precedenti la soglia è pari al 10% del capitale.

Persona

Si intende sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Persona strettamente legata [al Soggetto Rilevante]

Si intendono:

- a) le persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela ovvero:
 - il coniuge del Soggetto Rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - i figli a carico del Soggetto Rilevante;
 - ogni altro parente del Soggetto Rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il Soggetto Rilevante alla data dell'operazione personale considerata;
- b) le persone con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami ovvero la situazione nella quale due o più persone, fisiche o giuridiche, sono legate da:
 - una Partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - un legame di controllo, ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;
 - un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo;
- c) le persone nei confronti delle quali il Soggetto Rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione (tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, i cointestatari, i soggetti intestatari di rapporti di deposito titoli sui quali il Soggetto Rilevante ha una delega ad operare e le società per le quali il Soggetto Rilevante riveste cariche sociali con deleghe operative).



Posizione Direzionale

Si intende la detenzione di uno *Strumento Finanziario* o di una combinazione di *Strumenti Finanziari* il cui valore complessivo cambia al variare del valore di mercato dello *Strumento Finanziario* detenuto o, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, dello *Strumento Finanziario* sottostante.

La *Posizione Direzionale* si definisce lunga se il suo valore aumenta all'aumentare di quello dello *Strumento Finanziario* detenuto o dello *Strumento Finanziario* sottostante, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, e viceversa.

La *Posizione Direzionale* si definisce corta se il suo valore diminuisce all'aumentare di quello dello *Strumento Finanziario* detenuto o dello *Strumento Finanziario* sottostante, nel caso di combinazioni che comprendano anche *Strumenti Finanziari* derivati, e viceversa.

Per il calcolo della *Posizione Direzionale*, si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento (UE) n. 236/2012 e dal Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'*Emittente* (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su *Emittenti* sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli *Strumenti Finanziari* e gli eventi sfavorevoli.

Preferenze di sostenibilità

Ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/565, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253, si intendono le scelte, da parte di un *Cliente* o potenziale *Cliente*, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti *Strumenti Finanziari*:

- a) uno *Strumento Finanziario* per il quale il *Cliente* o potenziale *Cliente* determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) uno *Strumento Finanziario* per il quale il *Cliente* o potenziale *Cliente* determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) uno Strumento Finanziario che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal Cliente o potenziale Cliente.

Prodotti Finanziari Complessi

Ai fini dell'art. 25, par. 4, lettera a), punti ii), iii) e v) della MiFID II e in coerenza con le indicazioni fornite dall'ESMA nell'ambito degli orientamenti ESMA contenuti nelle Opinion del 7 febbraio 2014 e del 27 marzo 2014 denominate "MiFID practices for firms selling complex products" e "Structured retail products — Good practices for product governance arrangements" e degli "Orientamenti in materia di strumenti di debito complessi e depositi strutturati" emanati da ESMA il 4 febbraio 2016, si intendono complessi i seguenti Prodotti finanziari:

- gli strumenti di debito che incorporano un derivato (tra cui, ad esempio, obbligazioni convertibili e scambiabili, obbligazioni indicizzate e certificati turbo, obbligazioni convertibili potenziali, obbligazioni esigibili o con opzione a vendere, credit-linked note, warrant);
- gli strumenti di debito che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio, tra cui:
 - (a) strumenti di debito il cui rendimento dipende dal risultato di un aggregato di attività definito (tra cui, ad esempio, RMBS, CMBS, CDO);



- (b) strumenti di debito il cui rendimento è subordinato al rimborso del titolo di debito detenuto da altri (tra cui, ad esempio, strumenti di debito subordinati);
- (c) strumenti di debito in relazione ai quali l'*Emittente* dispone del potere discrezionale di modificare i flussi di cassa dello strumento;
- (d) strumenti di debito privi di una data di rimborso o scadenza specificata (tra cui, ad esempio, obbligazioni perpetue);
- (e) strumenti di debito aventi un sottostante inconsueto o sconosciuto (tra cui, ad esempio, strumenti di debito che fanno riferimento al sottostante come parametri di riferimento non pubblici, indici sintetici, mercati di nicchia, misure altamente tecniche (fra cui volatilità dei prezzi e combinazioni di variabili));
- (f) strumenti di debito caratterizzati da complessi meccanismi per stabilire o calcolare il rendimento;
- (g) strumenti di debito strutturati in modo che non sia possibile prevedere l'integralità del rimborso della quota capitale (inclusi, ad esempio, strumenti di debito ammissibili ai fini dello strumento di *bail-in*);
- (h) strumenti di debito emessi da una società veicolo (SPV) in circostanze in cui il nome dello strumento di debito o la ragione sociale della società veicolo può trarre in inganno gli investitori circa l'identità dell'*Emittente* o del garante;
- (i) strumenti di debito con meccanismi di garanzia complessi (tra cui, ad esempio, strumenti di debito con un meccanismo di garanzia dove il fattore che comporta l'attivazione della garanzia dipende da una o più condizioni che vanno ad aggiungersi all'inadempimento dell'*Emittente*);
- (j) strumenti di debito con caratteristiche di leva;
- i depositi strutturati che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il rischio di rendimento (tra cui, ad esempio, depositi strutturati laddove più di una variabile incide sul rendimento ottenuto, depositi strutturati laddove il rapporto tra il rendimento e la variabile pertinente o il meccanismo per determinare o calcolare il rendimento è complesso, depositi strutturati laddove la variabile coinvolta nel calcolo del rendimento è inconsueta o sconosciuta per l'investitore al dettaglio medio, depositi strutturati laddove il contratto conferisce agli enti creditizi il diritto unilaterale di risolvere il contratto prima della scadenza); e
- i depositi strutturati che incorporano una struttura che rende difficile per il Cliente comprendere il costo associato all'uscita prima della scadenza (tra cui, ad esempio, depositi strutturati laddove una commissione di uscita non è una somma fissa, depositi strutturati laddove una commissione di uscita non è una somma fissa per ogni mese rimanente fino alla scadenza concordata, depositi strutturati laddove una commissione di uscita non è una percentuale dell'importo inizialmente investito).

Prodotti finanziari

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono *Prodotti finanziari* i depositi bancari o postali non rappresentati da *Strumenti Finanziari*, fatta eccezione per i depositi strutturati rientranti nella definizione di *Prodotti Finanziari Complessi*.

Prodotti di investimento assicurativi

Si intendono i prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del Regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto in



cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Registri

Si intendono collettivamente la *Watch List*, la *Limited Information List*, l'*Insider List* e la *Restricted List* istituite dalla Capogruppo e previste dalle "Regole di Gruppo per la gestione dei conflitti di Interesse".

Regolamento Emittenti

Si intende il Regolamento Consob n. 11971 e successive modifiche e integrazioni, recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) concernente la disciplina degli *Emittenti*.

Regolamento Intermediari

Si intende il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*TUF*) in materia di intermediari.

Restricted List

Si intende il registro delle restrizioni relative all'operatività in *Strumenti Finanziari* inviate alle strutture lato Market e/o applicabili alla pubblicazione di *Raccomandazioni*, il cui obiettivo è di vietare specifiche attività che potrebbero violare le regole e le procedure interne, le leggi o i regolamenti pertinenti, o potrebbero causare una reale o apparente situazione di conflitto di interesse o un uso improprio di *Informazioni Privilegiate* o di *Informazioni Confidenziali*, comprese le *MNPI*. Tali restrizioni relative a specifici *Emittenti Terzi* e/o a *Strumenti Finanziari* sono mantenute aggiornate e comunicate alle strutture interessate dalla funzione di Compliance.

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più Strumenti Finanziari

Si intende la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più *Strumenti Finanziari*. È compresa anche l'attività consistente nel mettere in contatto due o più *Investitori*, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra di essi.

Ruolo significativo

Si intende lo svolgimento di un incarico significativo all'interno di una società quale Amministratore Delegato, Direttore Generale, Chief Financial Officer o altre figure che costituiscano esponenti di rilievo e che siano coinvolte nella governance della società stessa.

Sede di esecuzione

Un Mercato regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione (MTF), un Internalizzatore sistematico, un Market Maker o altro Negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario.

Servizi

Si intendono i *Servizi e attività di investimento* e i *Servizi accessori* nonché la *Gestione Collettiva del Risparmio*.

Servizi accessori

Si intendono i seguenti:



- a) la custodia e amministrazione di *Strumenti Finanziari* per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di sicurezza; gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- b) la concessione di crediti o prestiti agli *Investitori* per consentire loro di effettuare un'operazione relativa ad uno o più *Strumenti Finanziari*, nella quale interviene l'impresa il soggetto che concede il credito o prestito;
- c) la consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese:
- d) il servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
- e) la ricerca in materia di investimenti e l'analisi finanziaria o altre forme di *Raccomandazione* generale riguardanti le operazioni relative a *Strumenti Finanziari*;
- f) i servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- g) servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori precedentemente elencati collegati agli strumenti derivati⁶ se legati alla prestazione di *Servizi di investimento o accessori*.

Servizi e attività di finanza aziendale

Nell'ambito della gestione della relazione con i *Clienti,* sono in via non esaustiva i servizi inerenti a operazioni di:

- investment banking (advisory, arranging, origination, operazioni di appello al pubblico risparmio quali IPO, OPV, OPVS, OPA, etc. -, M&A);
- acquisizione e gestione delle *Partecipazioni* (incluse le attività di merchant banking e private equity);
- finanza strutturata, operazioni connesse ai piani di ristrutturazione del debito o risanamento di aziende in crisi e, in generale, erogazione di prodotti e servizi di corporate banking, inclusi i finanziamenti ordinari, i finanziamenti legati ad operazioni straordinarie e le operazioni di leasing e factoring.

Servizi e attività di investimento (o Servizi di investimento)

- a) Si intendono i seguenti: ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più *Strumenti Finanziari*;
- b) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
- c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;
- g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.

Ai fini della Politica per la gestione dei conflitti di interesse adottata da Fideuram Asset Management SGR nella definizione di *Servizi e attività di investimento* rientra anche la prestazione della *Gestione collettiva del risparmio*.

⁶ In relazione a tale Servizio accessorio, per strumenti derivati si intendono gli strumenti di cui alla definizione di Strumenti Finanziari, punti 5), 6), 7) e 10).



Sistema multilaterale di negoziazione (o MTF)

Si intende un sistema multilaterale (Multilateral Tading Facilities) gestito da un'*Impresa di investimento* o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno ed in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a *Strumenti Finanziari*, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III del TUF.

Sistema organizzato di negoziazione (o OTF)7

Si intende un sistema multilaterale (Organised Trading Facilities) diverso da un *Mercato regolamentato* o da un *Sistema multilaterale di negoziazione* che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, *Strumenti Finanziari* strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III del TUF.

Situazioni sensibili

Si intendono le operazioni, proposte di operazioni o rapporti di affari che presentano contestualmente i seguenti requisiti:

siano relativi:

- o ad Emittenti sensibili o
- a società che è previsto diventino Emittenti sensibili in esito ad uno specifico evento (es. società che non hanno Strumenti Finanziari già negoziati su un Mercato regolamentato, su un MTF o su un OTF, ma i cui Strumenti Finanziari sono oggetto di richiesta di ammissione o autorizzazione alla negoziazione su un Mercato regolamentato, su un MTF o su un OTF);

possano:

- o originare situazioni di potenziali conflitti di interesse per le quali è prevista una analisi/gestione preventiva che, per la *Capogruppo* e le altre *Società del Gruppo* in gestione accentrata, avviene attraverso il censimento in uno specifico applicativo informatico disponibile nella intranet aziendale e/o
- o costituire o comportare accesso ad *Informazioni Privilegiate* o ad *Informazioni Confidenziali* tali da generare l'iscrizione nei *Registri*;
- presentino i requisiti quantitativi e/o qualitativi individuati dalla normativa interna applicabile.

Si intendono i servizi, le attività o le altre specifiche situazioni che alternativamente:

- se svolti o presenti in concomitanza con la prestazione di altri servizi e/o attività o in relazione ad altri eventi significativi, individuati nella normativa interna, possono originare situazioni di potenziali conflitti di interesse;
- anche singolarmente considerati, possono costituire o comportare accesso ad *Informazioni Privilegiate* o ad *Informazioni Confidenziali* tali da generare l'iscrizione nei Registri.

Società del perimetro MiFID

Si intendono le società del *Gruppo Intesa Sanpaolo* che prestano *Servizi e attività di investimento* e *Servizi accessori* nel perimetro dell'*Unione Europea* e che, ai sensi delle specifiche disposizioni di attuazione della *MiFID II*, sono tenute ad adottare la Politica per la gestione dei conflitti di interesse.

⁷ Gli *OTF* sono i sistemi organizzati di scambio (in inglese Organised Trading Facilities) la cui introduzione è prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).



Ai fini della presente Policy per la gestione dei conflitti di interesse sono considerate come rientranti nella definizione di *Società del perimetro MiFID* anche le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF).

Società del perimetro AIFMD

Si intendono le società del *Gruppo Intesa Sanpaolo* che prestano il servizio di *Gestione Collettiva del Risparmio* nel perimetro dell'*Unione Europea* e che, ai sensi delle specifiche disposizioni di attuazione della *AIFMD* sono tenute ad adottare la Politica per la gestione dei conflitti di interesse.

Società partecipata in misura rilevante

Si intende la società in cui una società del Gruppo detiene una Partecipazione Rilevante.

Soggetti collegati ad un Soggetto Rilevante

Si intendono:

- a) le Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante;
- b) i soggetti in cui un Soggetto Rilevante ricopre Cariche Esecutive.

Soggetti Rilevanti

Si intendono i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie riferite a ciascuna Società del Perimetro MiFID e del perimetro AIFMD:

- a) i membri degli Organi Societari;
- b) i soci che detengono una *Partecipazione Rilevante* nel capitale della *Società* secondo le soglie stabilite per le comunicazioni alla Consob delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF e che siedono (in caso di socio persona fisica) o hanno uno o più dei propri esponenti con cariche di amministrazione o direzione (in caso di socio persona giuridica) nell'organo di controllo o Consiglio di Amministrazione della Società medesima;
- c) i dirigenti e i dipendenti;
- d) i lavoratori somministrati o con contratto di collaborazione o di consulenza;
- e) il personale distaccato, in forma totale o parziale, da altra Società del *Gruppo*, ancorché il distaccato non presti e non svolga *Servizi e attività di investimento*, il servizio di *Gestione collettiva del risparmio* e/o servizi accessori;
- f) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla *Società* sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di *Servizi e attività* di investimento o *Servizi accessori* da parte della *Società*.

SOP

Si veda alla voce Struttura Owner Principale.

Specialist

Operatore che si impegna a garantire la liquidità di uno o più *Strumenti Finanziari* esponendo continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita.

Strumenti Finanziari

Si intendono:

- a) valori mobiliari, ovvero categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
 - le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
 - obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;



- qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o qualsiasi altro valore mobiliare che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
- b) strumenti del mercato monetario, ovvero categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio:
 - i buoni del Tesoro;
 - i certificati di deposito;
 - le carte commerciali;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri Strumenti Finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), swap e altri
 contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna
 purché negoziati su un Mercato regolamentato, in un Sistema multilaterale di negoziazione
 o un Sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso
 negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna
 fisica;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), swap, contratti a termine ("forward") e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- h) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;

contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), swap, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quanto l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un Mercato Regolamentato, un Sistema multilaterale di negoziazione o un Sistema organizzato di negoziazione.

Strumento finanziario collegato

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* specificati di seguito, compresi gli *Strumenti Finanziari* non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- ii) Strumenti Finanziari derivati su valori mobiliari;



- iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- iv) strumenti emessi o garantiti dall'*Emittente* o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante Si veda la definizione di Emittenti strumenti finanziari diffusi.

Strumenti Finanziari quotati o quotandi nell'Unione Europea

Si intendono gli *Strumenti Finanziari* di *Emittenti* che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro *Strumenti Finanziari* alla negoziazione su un *Mercato regolamentato* in uno Stato membro dell'*Unione Europea* o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un *MTF* o su un *OTF*, hanno autorizzato la negoziazione dei loro *Strumenti Finanziari* su un *MTF* o su un *OTF* o hanno chiesto l'ammissione dei loro *Strumenti Finanziari* alla negoziazione su un *MTF* in uno Stato membro dell'*Unione Europea*.

Struttura Owner Principale o SOP

Si intende l'unità di business di una società del *Gruppo* che prende parte, come owner principale, ad una *Situazione sensibile* e che ha l'onere di effettuare la segnalazione della stessa nella *Watch List*.

Supporto durevole

Si intendono qualsiasi strumento che:

- a) permetta al *Cliente* o all'*Investitore* di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
- b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

Testo Unico della Finanza (TUF)

Si intende il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche e integrazioni.

Unione Europea

Si intende l'organizzazione sovranazionale di cui al Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, che comprende attualmente 28 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paese Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Utilizzatore (di un Indice di riferimento)

Si intende la Società del perimetro MiFID che effettua almeno una delle seguenti attività:

- a) l'emissione di uno Strumento Finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
- b) la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno *Strumento Finanziario* o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;
- c) la partecipazione come contraente in un contratto finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;



- d) la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero markup rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il Creditore è parte contraente;
- e) la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Watch List

Si intende il registro delle *Situazioni sensibili* che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interessi e/o accesso ad *Informazioni Privilegiate* e *Confidenziali,* alimentato, ove ne ricorrono i presupposti, dalle *SOP*.